

**PTCP
VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL DLGS 22/97 E ALLA LR 3/99
RELAZIONE**

Novembre 2004

PTCP - Variante di adeguamento al PPGR

Direzione di Progetto :

Dott. Vittorio Silva (Direttore Area Programmazione Territoriale-Infrastrutture-Ambiente)

Dott. Adalgisa Torselli (Direttore del Servizio Ambiente)

Arch. Gianbattista Volpe (Direttore del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica)

Ing. Gianni Gazzola (Dirigente in staff- Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica)

Arch. Elena Fantini (Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica)

Geom. Giovanni Compiani (Servizio Ambiente)

Dott.Geol. Daria Dovera (Ambienteitalia srl - Consulente)

RELAZIONE

INDICE

1. Introduzione

- 1.1 *La legislazione Nazionale e Regionale in materia di pianificazione e gestione dei rifiuti;*
- 1.2 *Le competenze dello Stato;*
- 1.3 *La competenza delle Regioni;*
- 1.4 *Le competenze Provinciali;*
- 1.5 *La legislazione regionale di riferimento per la pianificazione e gestione dei rifiuti;*
- 1.6 *Criteri regionali per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;*
- 1.7 *Il PTCP vigente e le necessità di adeguamento in materia di rifiuti;*
- 1.8 *Gli elaborati costitutivi della variante di Piano;*
- 1.9 *Le procedure di approvazione*
- 1.10 *Lo sviluppo del processo partecipativo e concertativo*
 - 1.10.1 *La Conferenza di Pianificazione – Iter e contenuti*

2. Il Quadro conoscitivo

2.1 Lo stato di fatto della produzione e gestione dei rifiuti urbani;

- 2.1.1 *La produzione di rifiuti;*
- 2.1.2 *Le dinamiche di produzione;*
- 2.1.3 *La raccolta differenziata dei rifiuti urbani*
- 2.1.4 *L'incidenza territoriale della produzione dei rifiuti urbani;*
- 2.1.5 *Evoluzione del sistema provinciale di smaltimento*

2.2 Lo stato di fatto e dinamiche della produzione e gestione dei rifiuti speciali e speciali pericolosi;

- 2.2.1 *La produzione di rifiuti speciali e pericolosi in ambito provinciale;*
- 2.2.2 *La produzione primaria di rifiuti per settore di attività;*
- 2.2.3 *La produzione primaria di rifiuti per tipologia;*

2.3 I siti da bonificare;

3. Gli obiettivi prestazionali del PTCP per la gestione dei rifiuti

- 3.1 *Le azioni incentivanti. Il regolamento EMAS e i rifiuti*

4. Individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti;

- 4.1 *Fattori considerati nella delimitazione delle aree non idonee;*

5. La Valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT);

- 5.1 *Aspetti metodologici;*
- 5.2 *Prima fase: definizione degli obiettivi;*
- 5.3 *Seconda fase: valutazione qualitativa;*
- 5.4 *Terza fase: Valutazione quantitativa*

6. Le Norme Tecniche di Attuazione

1. INTRODUZIONE

1.1 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti viene regolata attualmente , in Italia, dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 ¹, che recepisce tre importanti Direttive dell'Unione Europea in materia di rifiuti², di rifiuti pericolosi e di rifiuti d'imballaggio.

I principi ispiratori del nuovo quadro normativo, che derivano direttamente dalle strategie comunitarie in materie di rifiuti³, sono di seguito riassunti :

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando elevati standard di sicurezza per la salute della popolazione e di protezione dell' ambiente ed in particolare senza determinare rischi per l' acqua, l' aria, il suolo e per la fauna e la flora; senza causare inconvenienti da rumori o odori; senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

2. Sono favorite , in via prioritaria, iniziative tese alla prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante lo sviluppo di tecnologie pulite, la promozione di strumenti economici e di informazione, la messa a punto tecnica e l' immissione sul mercato di prodotti pensati e progettati avendo presente la loro destinazione finale come rifiuti.

3. In particolare viene introdotta una nuova filosofia ai fini di una corretta gestione dei rifiuti che punti a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il reimpiego ed il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c) l' adozione di misure economiche e le determinazioni di condizioni di appalto che prevedano l' impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l' utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

4. Lo smaltimento dei rifiuti oltre ad essere effettuato in condizioni di sicurezza deve costituire la fase residuale della gestione dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

5. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato in ambiti territoriali ottimali che permettano lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi,

Nel definire le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, il D.Lgs n.22/97, si ispira ai principi del decentramento amministrativo⁴ e della semplificazione dei procedimenti ambientali, indispensabili per una efficace disciplina della gestione integrata dei rifiuti che necessita di un rafforzamento delle competenze degli enti locali.

1.2 LE COMPETENZE DELLO STATO

Secondo il Decreto n. 22/97, spettano allo Stato, in materia di pianificazione e gestione, le competenze principali che di seguito si riportano e che riguardano : l'indirizzo e coordinamento, la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, anche al fine di ridurre la movimentazione; l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità degli stessi; la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti; l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della pubblica amministrazione e dei soggetti economici; la determinazione dei criteri generali per l'elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 22, ed il

¹ Conosciuto anche come Decreto Ronchi

² Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti d'imballaggio

³ Che ha trovato la sua prima espressione nel IV Programma d'Azione della Comunità economica Europea in materia ambientale (1987/1992)

⁴ A partire dalla L.142/90 , alla Legge 59/1997 e dal D.Lgs 112/1998

coordinamento dei piani stessi; l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

1.3 LA COMPETENZA DELLE REGIONI

Sono di competenza delle Regioni, tra l'altro: la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22; la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati; la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti; l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi; la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

1.4 LE COMPETENZE PROVINCIALI

Alla Provincia è riconosciuto un ruolo importante nella gestione dei rifiuti con funzioni di pianificazione e controllo dell'intero ciclo degli stessi.

In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Province competono, in particolare:

- le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
- il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;
- il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti;
- la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
- l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettere c) ed e), sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli;
- l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 23.

1.5 LA LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI

In riferimento agli interventi di pianificazione e gestione dei rifiuti, la Regione Emilia Romagna ha assunto il 31 luglio 2001 con atto n. 1620, una Deliberazione in cui vengono approvati gli indirizzi regionali in materia.

La "cornice legislativa generale" in cui tale delibera si inserisce è la L.R. n.3/ 99⁵ in cui l'art.128 stabilisce infatti :

che le province pianifichino il sistema di smaltimento dei rifiuti attraverso le scelte effettuate da Piano territoriale di Coordinamento (PTCP) e con il Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) e inoltre che il PTCP, sulla base delle tendenze evolutive assunte per i diversi settori economici e per le diverse aree territoriali, analizza l'andamento tendenziale della produzione dei rifiuti e valuta possibili azioni di razionalizzazione della gestione degli stessi. Il PTCP individua altresì le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.

L'Allegato A alla delibera regionale n.1620/2001, in cui vengono definiti " Criteri ed indirizzi ", si sofferma sul rapporto tra gli strumenti di Pianificazione e per la gestione dei rifiuti.

⁵ Legge Regionale 21 aprile 1999 n.3 Riforma del sistema regionale e locale

Secondo l'Allegato A, il PTCP è lo strumento di Pianificazione che articola le linee di azione della programmazione regionale sul territorio provinciale, costituisce la sede di raccordo e di verifica delle politiche settoriali da sviluppare nei diversi strumenti di pianificazione.

La Provincia provvede a pianificare il sistema di gestione dei rifiuti attraverso gli indirizzi contenuti nel PTCP e con le scelte indicate nel PPGR.

In particolare il PTCP :

- a) analizza nel Quadro Conoscitivo, l'andamento della produzione dei rifiuti, sulla base di tendenze evolutive assunte dai vari settori economici e le diverse aree territoriali
- b) nella Relazione Generale del Piano, stabilisce gli obiettivi prestazionali settoriali da perseguire
- c) individua le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, speciali (pericolosi e non).

Il PPGR specifica e approfondisce il Quadro Conoscitivo, sviluppa gli obiettivi prestazionali di settore, stabiliti dal PTCP, definisce le modalità più opportune per il perseguimento degli obiettivi , descrive il sistema impiantistico esistente, definisce quello di progetto.

Il sistema di pianificazione costituito dal PTCP e dal PPGR, definisce gli obiettivi generali ed il sistema impiantistico per i rifiuti urbani; spetta al Piano d'ambito la definizione del modello organizzativo gestionale, il piano finanziario degli investimenti, il programma degli interventi necessari e i tempi attuativi, gli obiettivi qualitativi del servizio ed il sistema tariffario.

Il quadro regionale definisce anche i criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti . Queste indicazioni , pur non riguardando direttamente i compiti del PTCP, sono tuttavia importanti per incroci di verifica con la localizzazione delle zone non idonee.

La localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero deve tenere conto della zonizzazione territoriale effettuata con la metodologia che individua le aree non idonee e quelle idonee per tale localizzazione.

Il PPGR, quindi, utilizza la cartografia di sintesi contenuta nel PTCP e, nelle aree ritenute idonee, effettua la localizzazione, eventualmente plurima degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

Per quanto riguarda gli impianti destinati al recupero e allo smaltimento dei rifiuti speciali anche pericolosi, il PPGR non prevede alcuna ipotesi localizzativa,

In ogni caso il proponente di tali impianti, per effettuare la sua proposta localizzativa dovrà tenere conto dell'individuazione delle aree non idonee effettuate all'interno del PTCP.

Per quanto riguarda gli impianti destinati al recupero dei rifiuti speciali non pericolosi in regime semplificato (art.31 e 33 del D.Lgs n.22/97) devono essere preferibilmente localizzati all'interno degli ambiti specializzati per attività produttive o delle aree ecologicamente attrezzate (art. A-13 e A-14 dell L.R. n.20/2000), fatti salvi i criteri legislativi nazionali e la regolamentazione urbanistica comunale.

Relativamente alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti (ad eccezione delle discariche) nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, le indicazioni regionali suggeriscono :

Per gli impianti di recupero della frazione umida per la produzione di compost, dato il notevole impatto odoroso non sono consigliabili in area industriale; è auspicabile la loro localizzazione in aree con destinazione agricola, analoga considerazione vale per gli impianti di frantumazione dei rifiuti inerti

Per gli impianti di termoutilizzazione vanno escluse aree industriali attraversate da spazi aerei di manovra di aeroporti e quelle che presentano una grande concentrazione residenziale nelle immediate vicinanze.

Gli impianti di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi possono essere localizzati solo dove l'area prescelta sia dotata di presidi ambientali tali da garantire il rispetto dei limiti di legge per gli scarichi delle acque reflue.

Vengono infine trattati particolari flussi di rifiuti come i beni durevoli dismessi, i rifiuti da costruzione e demolizione e i rifiuti contenenti amianto.

1.6 CRITERI REGIONALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI

Il comma 2 dell'art.128 della L.R. n.3/99 stabilisce che " il PTCP individua le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali non pericolosi"

A tal fine l'individuazione delle zone non idonee si basa sull'analisi sistematica degli strumenti di pianificazione e di programmazione ambientale/territoriale, e dei vincoli puntuali e territoriali di altra natura esistenti sul territorio, da contestualizzare e registrare nel PTCP.

In particolare tale individuazione considera:

- Il PTPR così come specificato e approfondito alla scala provinciale dal PTCP;
- Eventuali vincoli operanti sul territorio, inerenti tematiche di tutela ambientale intervenute successivamente all'approvazione del PTPR, nonché conseguenti ad ulteriori disposizioni emanate successivamente alla pubblicazione delle presenti direttive.

1.7 IL PTCP VIGENTE E LE NECESSITA' DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI RIFIUTI

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Piacenza adottato, ai sensi dell'art.2 e dell'art.28 comma 6 della L.R. n°6/95, con atto del Consiglio Provinciale n°5 del 26.01.1999, ed approvato ai sensi dell'art.3, comma 10, della L.R.6/95 con deliberazione della Giunta Regionale n.1303 del 25 luglio 2000⁶, costituisce, nel proprio ambito territoriale, specificazione, approfondimento e attuazione delle previsioni contenute nel PTR, così come integrato dal P.T.P.R..

Pertanto ai sensi dell'art.24 comma 3 della L.R. 20/2000, il P.T.C.P. dando piena attuazione alle prescrizioni del P.T.P.R., risulta, in materia di pianificazione paesaggistica, l'elemento di riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.

Il Piano è diventato pienamente efficace dalla pubblicazione, in data 9 agosto 2000, sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di deposito dello stesso presso la sede della Provincia.

In sede di revisione della pianificazione vigente in tema di rifiuti⁷ elaborando, ai sensi della L.R. n. 3/99 , il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti, occorre non solo inserire questo importante piano di settore all'interno del disegno complessivo prefigurato dal PTCP⁸ ma rivedere e rendere coerente anche lo stesso strumento di pianificazione complessiva del territorio rispetto al mutato quadro normativo .

In particolare i cambiamenti introdotti con il Decreto Legislativo n. 22/97 (che ha sostituito il DPR 915/82), hanno reso necessarie correzioni sia della terminologia utilizzata che di alcune "definizioni" non più in sintonia con la legislazione corrente. Inoltre , rispetto ai Criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti⁹ , il PTCP non contiene :

- a) l'analisi del Quadro Conoscitivo, l'evoluzione e le tendenze relative alla produzione dei rifiuti;
- b) nella Relazione Generale, gli obiettivi prestazionali da perseguire;

Infine, relativamente alle zone non idonee, l'esigenza di una revisione è data dalla necessità da una lato di ridefinire il corpo normativo di Piano per una sua integrazione con la legislazione vigente e in coerenza e collegamento con il PPGR e dall'altro di introdurre nuovi elementi di verifica, come ad esempio le problematiche collegate con le zone agricole, di cui il PTCP vigente risulta carente.

Per i motivi sopra richiamati, è necessario procedere ad una Variante al PTCP ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale n.20/2000¹⁰, che seguirà parallelamente l'iter di approvazione del PPGR.

⁶ E la sua variante adottata in data 09/10/2000 con atto CP n. 145 ed approvata dalla G. R . con atto n. 2037 del 09/10/2001

⁷ Piano Provinciale Rifiuti Solidi Urbani e Piano Provinciale Rifiuti Speciali elaborati ai sensi del DPR 915/82

⁸ Il PTCP ai sensi dell'art.26 della L.R. n.20/2000 è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia

⁹ Deliberazione Giunta Regionale 31 Luglio 2001 n.1620 – Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e gestione dei rifiuti

¹⁰ Tenuto conto anche della Deliberazione del Consiglio Regionale 4 aprile 2001 n. 173 – Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione.

1.8 GLI ELABORATI COSTITUTIVI DELLA VARIANTE AL PIANO

La Variante al PTCP è composta dai seguenti elaborati costitutivi :


- Relazione
- Norme Tecniche di Attuazione
- Cartografia : scala 1: 50.000 – Tavole : vR1 e vR2

1.9 LE PROCEDURE DI APPROVAZIONE

Entro il mese di aprile dell'anno 2003, salvo eventuali modifiche, secondo quanto previsto dall'art. 43 della L.R. n. 20 2000 , le Province devono adeguare il proprio PTCP ai contenuti della legge regionale stessa. La pianificazione per il settore dei rifiuti, ha una scadenza differita solo di alcuni mesi. Le Province sono tenute infatti ad adottare il PPGR entro il 31/12/2003.

Non procedendo, ai sensi dell'art. 20 comma 1, cioè non si è inteso in questa fase conferire al PTCP anche il valore di PPGR, si è tenuto conto dell'interdipendenza delle due procedure (Variante PTCP e Adozione del PPGR) pur nell'ambito di elementi comuni di trattazione, all'interno di un parallelismo procedurale.

Il procedimento di modifica del PTCP è quello disciplinato dall'art. 27 della L. R. n. 20/2000 ed è rappresentato nel successivo diagramma :



1.10 LO SVILUPPO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO E CONCERTATIVO

1.10.1 *La Conferenza di Pianificazione (art. 27 L.R. 20/2000)*

La Provincia, con la scelta di adottare un approccio partecipato, ha inteso perseguire una serie di obiettivi quali:

- una più chiara identificazione dei problemi ambientali e delle relative cause;
- una visione condivisa sul modello di gestione più idoneo per la comunità;
- una verifica delle alternative;
- una sorta di monitoraggio sociale per la valutazione degli effetti del Piano;
- un quadro di principi e metodologie di azione che agevola il decisore pubblico nelle scelte relative alle politiche settoriali.

Il percorso di elaborazione del Piano ha previsto una forte integrazione tra gli aspetti relativi alla elaborazione e analisi prettamente tecnica e gli aspetti di partecipazione degli attori locali e l'intervento degli organi collegiali della Provincia.

Il complesso delle azioni complessivamente attivate sin dalla fase preliminare della redazione del Piano ha pertanto "anticipato" nei fatti quanto previsto dalle procedure di approvazione che, come noto, prevedono l'attivazione di specifiche conferenze per la condivisione, tra tutti gli attori sociali coinvolti, degli obiettivi fondamentali della pianificazione.

Il riferimento normativo, per quanto riguarda il procedimento di approvazione del P.P.G.R. e della Variante al P.T.C.P., è costituito dalla legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, recante la disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio, che regola anche i processi di pianificazione, territoriale e settoriale, delle province e ne guida i relativi procedimenti;

I Documenti Preliminari all'elaborazione del nuovo P.P.G.R. e della Variante al P.T.C.P., previsti dall'art. 27 della L.R. n. 20/2000, sono stati approvati dalla Giunta Provinciale con atto n. 210 dell'8.5.2002, al termine dell'attività di consultazione e partecipazione precedentemente descritta; tale provvedimento deliberativo di Giunta, in una prospettiva di efficienza ed economicità dell'azione pubblica nonché di esclusione di inutili aggravii procedurali, ha pure stabilito che alcuni processi decisionali riguardanti i due strumenti della pianificazione provinciale – Variante al P.T.C.P. e nuovo P.P.G.R. – avrebbero seguito uno svolgimento parallelo e, per quanto possibile, unitario anche tenendo conto che l'art. 27 della L.R. n. 20/2000 ne disciplina l'approvazione con analoga procedura.

Con l'approvazione del Documento Preliminare l'Amministrazione Provinciale ha dato formale avvio al procedimento previsto dalla L.R. n.20/2000 - art. 27 con la convocazione della "Conferenza di Pianificazione" prevista per la fase di concertazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 27 della L.R. n° 20/2000.

Lo scopo di detta Conferenza è quello di costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio, e dei conseguenti limiti e condizioni, e di esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione prospettate nei Documenti Preliminari nonché di verificare la possibilità di stipulare uno specifico Accordo di pianificazione.

La Conferenza di pianificazione si è aperta il 23 maggio 2002, è proseguita con la sessione dedicata alla concertazione con le associazioni economiche e sociali del 14 giugno 2002 ed è poi continuata nel 2002 con le successive sedute della concertazione istituzionale del 2 ottobre e del 12 novembre; nel 2003 si è tenuta la seduta del 17 gennaio.

Nella sua prima seduta del 23 maggio 2002, la Conferenza ha approvato il programma dei propri lavori, ha definito le modalità per lo svolgimento dell'attività di concertazione con le Associazioni economiche e sociali stabilendo di prevedere una sessione specifica dedicata alla consultazione delle parti sociali e di acquisire le valutazioni e le proposte delle Amministrazioni pubbliche interessate e delle Associazioni economiche e sociali in forma scritta entro il termine, a carattere esclusivamente indicativo, del 14 luglio 2002; inoltre, in quella stessa seduta, sono stati illustrati i Documenti Preliminari all'elaborazione del nuovo P.P.G.R. e della Variante al P.T.C.P. e sono state acquisite le prime valutazioni e proposte da parte sia di alcuni Comuni che di altri Enti.

Sulla base del programma dei lavori, il 14 giugno 2002 si è svolta la sessione della Conferenza dedicata alla consultazione delle Associazioni economiche e sociali in cui sono stati illustrati i due Documenti Preliminari e sono state acquisite le valutazioni e le proposte da parte dei soggetti intervenuti.

Successivamente, con lo scopo di informare quei soggetti che, benché convocati alle due riunioni del 23 maggio e del 14 giugno, non avevano potuto parteciparvi, con una nota del 5 luglio 2002, tutti i soggetti invitati alle predette due sedute sono stati informati di quanto deciso in merito al programma dei lavori e alle modalità di acquisizione delle valutazioni e proposte sugli atti della pianificazione provinciale in argomento. Una volta raccolte le valutazioni e le proposte scritte sui due Documenti Preliminari, il 2 ottobre 2002 si è svolta una seduta della Conferenza dedicata all'illustrazione e all'esame dei contributi valutativi pervenuti in forma scritta.

Il 15 ottobre 2002 è stato organizzato un Convegno pubblico su *Il ruolo del Comune nel sistema di gestione dei rifiuti: dalla tassa alla tariffa e obiettivi di qualità* che era previsto nel programma dei lavori deciso nella prima seduta della Conferenza; a tale incontro, che era pubblico e che ha avuto lo scopo di approfondire gli obiettivi di qualità nei servizi ambientali di gestione dei rifiuti solidi urbani, ma anche quello di illustrare il passaggio al sistema tariffario e di far conoscere alcune esperienze avviate sul territorio provinciale, sono stati specificamente invitati tutti i Comuni, le Associazioni di categoria (economiche, dei consumatori e ambientaliste), la Soc. TESA, l'ANCI, tutti i componenti il *Tavolo partecipato rifiuti*, i partecipanti ai gruppi di Agenda XXI e i Consiglieri Provinciali.

Il 12 novembre 2002 è stata convocata la quarta seduta della Conferenza per acquisire le valutazioni dei Comuni, e degli altri soggetti pubblici interessati, sui seguenti punti specifici dei Documenti Preliminari:

- obiettivi della raccolta differenziata e fabbisogni impiantistici;
- criteri per l'individuazione delle aree non idonee a ospitare impianti destinati al recupero e allo smaltimento dei rifiuti speciali;
- sistema di governo dei rifiuti speciali.

Nel corso di quella stessa seduta è stato esaurito esclusivamente l'argomento relativo agli obiettivi della raccolta differenziata rispetto al quale è stato condiviso l'obiettivo del 50% al 2005, mentre la discussione sui restanti punti dell'ordine del giorno è stata rinviata a una successiva seduta su espressa richiesta di alcuni Comuni.

I lavori della Conferenza sono ripresi con la quinta seduta del 17 gennaio 2003, che è stata convocata per proseguire l'esame degli argomenti rinviati, pertanto, nel corso di questa seduta, sono stati ripresi ed approfonditi, anche alla luce dei contributi pervenuti, alcuni elementi ed obiettivi del Documento Preliminare e, in particolare, si è riconsiderato il fabbisogno di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani e la regolamentazione dei rifiuti speciali.

Preso atto della sostanziale condivisione dell'obiettivo del 50% di raccolta differenziata e ribadito il ruolo centrale dell'impianto di termovalorizzazione, nel corso dei lavori della Conferenza del 17 gennaio 2003, è stato riaffermato come la discarica debba assumere fisiologicamente una funzione residuale e limitata al solo ricevimento di quei rifiuti non idonei alla combustione o risultanti dalle filiere di raccolta differenziata (rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, materiali che residuano dal recupero degli ingombranti). Questa scelta ha portato quindi a stimare che il fabbisogno massimo decennale di volumi d'abbancamento in discarica non debba superare il valore di 140.000 mc.; il termovalorizzatore potrà quindi bruciare le 65.000 tonnellate/anno di rifiuti indifferenziati, le 18.500 tonnellate/anno di rifiuti speciali "assimilabili" e le 3770 tonnellate/anno di fanghi e rifiuti sanitari, producendo approssimativamente, in 10 anni, 170.000 tonnellate di scorie da destinarsi al recupero ovvero da conferire in idonea discarica per rifiuti speciali. Per quanto riguarda le interruzioni programmate del funzionamento del termovalorizzatore per gli interventi di manutenzione, si è proposto di attivare un rapporto di mutuo sostegno con un'altra Provincia che disponga di analogo impianto, nell'ipotesi di sopperire reciprocamente ai bisogni di smaltimento dei rifiuti che dovessero accumularsi nei suddetti periodi di sospensione dei processi di combustione.

Nella seduta del 17 gennaio 2003, una trattazione particolare è stata dedicata al tema del governo dei rifiuti speciali per i quali si è ricordato come la pianificazione debba essere molto meno cogente e articolata di quella per i rifiuti urbani, sia per le caratteristiche di produzione dei rifiuti speciali (molto diversificata e non prevedibile), che per i principi normativi (ormai ripetutamente rafforzati da indicazioni giurisprudenziali), che riconoscono tali rifiuti come prodotti oggetto di libero scambio per i quali è necessario ricorrere ad impianti di smaltimento e/o recupero specializzati, nel rispetto del principio di prossimità. Tenendo conto della richiesta di molti Sindaci di limitare al massimo la proliferazione di impianti di smaltimento o trattamento sul territorio provinciale, si è proposto di integrare il sistema di regole per il governo dei rifiuti speciali già presente nel Documento Preliminare all'elaborazione del PPGR affinché:

- si privilegi la realizzazione di impianti di smaltimento/trattamento/recupero dei rifiuti speciali prodotti da terzi in zone territoriali omogenee produttive o per servizi considerate idonee a tale scopo, in base a specifici criteri, dalla pianificazione comunale;
- negli altri casi (localizzazione esterna alle aree produttive) si possa procedere all'approvazione di impianti a condizione che il Comune non produca uno specifico Atto Consiliare che attesti la mancanza delle condizioni di cui all'art. 28, comma 2, della L.R. n.20/2000 in ordine alle esigenze di sviluppo

economico e sociale della comunità locale tendenti alla salvaguardia dei valori urbani collettivi, di quelli ambientali e naturali;

- non si possano insediare nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti prodotti da terzi nei territori nei quali siano in attività altri analoghi impianti ad eccezione di quelli ad essi funzionalmente connessi (con ciò intendendo interventi volti al miglioramento dell'efficienza dell'impianto senza che ciò comporti un aggravio dell'impatto ambientale) e di quelli per i quali, oltre al favorevole esito delle diverse valutazioni istruttorie, il rappresentante dell'Amministrazione Comunale interessata produca Deliberazione Consiliare di espresso assenso al riguardo;
- la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento/stoccaggio di rifiuti speciali in conto terzi o il potenziamento di uno esistente potrà essere autorizzato qualora sia dimostrata, nel suo intorno, l'esistenza di un areale in cui la produzione di rifiuti speciali (conferibili a detto impianto) sia tale da giustificare la realizzazione del nuovo impianto o dell'ampliamento.

Nel corso della discussione che si è svolta il 17 gennaio 2003, è emersa una sostanziale condivisione delle proposte conclusive che il Presidente dell'Amministrazione Provinciale ha presentato nel suo intervento di apertura della seduta e specificato durante la discussione, proposte che hanno tenuto conto degli obiettivi contenuti nei Documenti Preliminari, nonché delle osservazioni e delle richieste che sono state avanzate nella fase concertativa della Conferenza di pianificazione. In particolare, vi è stata una diffusa condivisione in merito ai seguenti punti:

- adozione di una strategia d'intervento che privilegi le azioni volte alla riduzione della produzione dei rifiuti e favorisca il loro recupero e riciclo individuando quale elemento innovativo e forte della pianificazione l'innalzamento dell'obiettivo di raccolta differenziata al 50% da raggiungersi entro l'anno 2005; un obiettivo che richiederà un ruolo forte e attivo dei Comuni e dell'Agenzia d'Ambito che dovrà approvare il Piano d'Ambito per l'organizzazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani
- definizione, nel rispetto del principio di autosufficienza all'interno dell'ambito territoriale ottimale, di un sistema impiantistico di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani che, attribuendo alla discarica un ruolo assolutamente marginale e residuale, riconosca, invece, una funzione centrale al termovalorizzatore (da poco avviato), preveda la realizzazione di un impianto di compostaggio per il recupero la frazione organica umida e garantisca i volumi di abbancamento in discarica controllata necessari per lo smaltimento delle frazioni che residuano dalla raccolta differenziata
- previsione di ampliamento dell'esistente discarica di Cà del Montano in Comune di Pontedell'Olio per il soddisfacimento del fabbisogno decennale di discarica e comunque sino ad un massimo di 140.000 mc senza individuare altri siti per la realizzazione di una discarica che, nel sistema di gestione provinciale definito dal Piano, dovrà costituire un punto di smaltimento per le sole frazioni non conferibili all'inceneritore (quali gli scarti provenienti dalla selezione degli ingombranti o i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade), svolgendo quindi una funzione esclusivamente di supporto al medesimo;
- previsione di ampliamento delle discariche presenti nei comuni di Coli, Corte Brugnatella e Ottone per volumi pari rispettivamente a m.c. 6.000, m.c. 4300, m.c. 3.000. Gli interventi non potranno comportare una estensione della superficie a discarica nella situazione attuale o in quella oggetto di progettazione già approvata dall'Amministrazione Provinciale;
- verifica, in accordo con il Comune di Sarmato, della possibilità di individuare, nel medesimo territorio comunale, un sito idoneo in cui delocalizzare l'impianto di compostaggio già esistente; a tal fine, sarà valutata l'opportunità di stipulare, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, un Accordo con la Ditta Maserati s.r.l., che ha manifestato la propria disponibilità allo spostamento del proprio centro, funzionale a una migliore collocazione dal punto di vista ambientale;
- attivazione, coerentemente con le intese regionali che regolano il trasporto dei rifiuti urbani, di un rapporto di collaborazione e di reciproco sostegno con una Provincia che, disponendo di un termocombustore di adeguata potenzialità, possa eventualmente ricevere e smaltire i rifiuti urbani prodotti durante le fasi di manutenzione del nostro impianto; quest'ultimo, funzionando a pieno regime, potrà a sua volta ricevere pari quantità di rifiuti dalla Provincia con cui verrà stipulato l'accordo;
- definizione di un sistema di regole per il governo dei rifiuti speciali;
- sostanziale condivisione dei criteri localizzativi presentati per l'individuazione delle aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti sulla base delle seguenti precisazioni:
 - * art. 18 del PTCP "Zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale": indicate come penalizzate rispetto alla localizzazione di impianti;
 - * art. 16 del PTCP "Fascia C. Rispetto dell'ambito fluviale" Zona omogenea C1 indicata come penalizzata rispetto alla localizzazione di impianti;
 - * la distanza fra gli impianti di trattamento/smaltimento di rifiuti esistenti ed eventuali nuovi

- * insediamenti, con esclusione di quelli per cui il Piano effettua direttamente la localizzazione, non potrà essere inferiore a 5 Km;
- * coinvolgimento della Soprintendenza attraverso una adeguata previsione normativa;
- * specificazione del concetto di “impianti funzionalmente connessi” intendendo quegli interventi volti al miglioramento dell'efficienza dell'impiantistica esistente senza che ciò comporti un aggravio dell'impatto ambientale.

2. IL QUADRO CONOSCITIVO

2.1 STATO DI FATTO DELLA PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Premessa

Così come previsto dall'art.4 della L.R. n. 20/2000 i contenuti del Quadro conoscitivo, che in questo caso sono riferiti esclusivamente ad aspetti settoriali, riguardano l'integrazione delle problematiche dei rifiuti con il quadro complessivo già definito dal PTCP. Gli elementi considerati esaminano gli stati di fatto e le tendenze evolutive nella produzione e gestione dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché le caratteristiche del sistema attuale e futuro di recupero e smaltimento nell'ambito provinciale.

Ovviamente le conoscenze presentate sono speculari rispetto ai contenuti del PPGR che le approfondisce per la definizione degli aspetti gestionali che sono propri del Piano di Gestione stesso.

2.1.1 La produzione di rifiuti urbani

E' possibile valutare l'andamento della produzione di rifiuti urbani in Provincia di Piacenza nel periodo 1997-2001.

Andamento produzione RU 1997-2001

Anno	Produzione totale di RU e assimilati (t/a)	Raccolte differenziate (recupero e smaltim. t/a)	Rifiuto residuo a smaltimento (t/a)
1997	127.426,4	26.978,00	100.448,40
1998	133.179,0	29.911,00	103.268,00
1999	136.023,0	31.465,00	104.558,00
2000	141.470,0	35.766,50	105.703,50
2001	151.013,8	41.017,20	109.996,60
incremento totale	18,51%	52,04%	9,51%
incremento medio annuo	3,70%	10,41%	1,90%

L'incremento annuo medio della produzione risulta pari al 3,7%. Notevole è la disparità tra l'incremento delle raccolte differenziate e l'incremento del rifiuto residuo. L'incremento annuo delle raccolte differenziate è pari al 10% circa, contro meno del 2% del rifiuto residuo.

Apparentemente quindi l'incremento della produzione totale è legato in gran parte all'incremento delle raccolte differenziate. Un'analisi delle dinamiche di produzione evidenzia quindi la possibilità che l'attivazione di nuovi servizi abbia portato ad intercettare flussi che in precedenza non rientravano nel circuito dei rifiuti urbani (es. frazioni recuperabili quali carta e cartoni dal flusso dei rifiuti assimilati; verde da destinare a compostaggio).

2.1.2 Le dinamiche di produzione

L'analisi della produzione di rifiuti per classe dimensionale dei Comuni evidenzia che la produzione pro-capite tende ad aumentare all'aumentare della dimensione del Comune, passando dai 483 kg/ab*a dei centri minori ai 631 kg/ab*a del comune capoluogo. La produzione pro-capite media provinciale (565,6 kg/ab*a) è superata nei comuni con più di 10.000 abitanti.

Produzione di RU per classi dimensionali dei comuni (2001)

	Comuni		abitanti 2000		RU totali		
	n.	%	n.	%	t/a	%	kg/ab*a
<2.500	21	44%	29.620	11%	14.322	9,5%	483,5
2.500-5.000	15	31%	57.328	21%	29.632	19,6%	516,9
5.000-10.000	9	19%	56.167	21%	30.150	20,0%	536,8
10.000-50.000	2	4%	25.465	10%	14.849	9,8%	583,1
>50.000	1	2%	98.407	37%	62.061	41,1%	630,7
totale	48	100	266.987	100	151.014	100,0%	565,6

L'andamento della produzione pro-capite per zona di appartenenza dei Comuni è analogo a quello riscontrato per le classi dimensionali; la produzione pro-capite aumenta passando dalle zone di montagna, in cui i comuni hanno di norma dimensioni minori, alle zone di pianura, dove la produzione è al di sopra della media provinciale.

Il peso del comune di Piacenza nell'ambito della classe dei comuni di pianura è molto elevato. Oltre che nella quota di produzione di rifiuti, questo elemento si rileva nella produzione pro-capite; quella dei comuni di pianura esclusa Piacenza risulta inferiore alla media provinciale (di circa 30 kg/ab·a) e al valore riscontrato per i comuni di collina.

Per quanto riguarda la distribuzione della densità di produzione di RU, sempre in relazione alla classe dimensionale dei comuni, il valore di tonnellate prodotte per unità di superficie cresce in modo regolare all'aumentare della dimensione dei comuni, passando dalle circa 12 t/km² per i comuni con meno di 2.500 abitanti, alle oltre 480 t/km² nel comune di Piacenza. Si noti che la densità di produzione di rifiuti del comune di Piacenza è di molto superiore a quella di tutte le altre classi dimensionali.

Densità territoriale di produzione di RU per classi dimensionali dei comuni (2001)

	Comuni	sup.	densità pop.	densità RU
	n.	km ²	ab/km ²	t/km ²
<2.500	21	1.172	25,3	12,2
2.500-5.000	15	789	72,6	37,6
5.000-10.000	9	406	138,4	74,3
10.000-50.000	2	104	243,9	5,6
>50.000	1	118	830,7	525,9
totale	48	2.589	103,1	58,3


2.1.3 La raccolta differenziata dei rifiuti urbani

I dati relativi alla evoluzione delle raccolte differenziate nell'ultimo quinquennio e gli approfondimenti per i diversi Comuni (quantitativi delle frazioni merceologiche oggetto di recupero e smaltimento per l'anno 2001) sono riportati nelle tabelle seguenti.

Trend evolutivo della raccolta differenziata – *Tipologia dati impiegati A, dati provenienti da operazioni certificate*

Anno	Rifiuti avviati a recupero (t/a)	%	Rifiuti avviati a smaltimento (t/a)	%
1997	26.473,0	20,8	505,0	0,4
1998	29.046,2	21,8	864,8	0,6
1999	30.317,5	22,3	1.147,5	0,8
2000	34.863,9	24,6	902,6	0,6
2001	40.079,3	26,5	937,9	0,6

Il seguente grafico riporta la composizione del flusso complessivo dei materiali oggetto di raccolta differenziata destinati a recupero.



I quantitativi (in termini di t/a all'anno 2001) delle frazioni riportate nel grafico sono i seguenti:

CARTA E CARTONE	11.269,6	ALLUMINIO	125,8
VETRO	6.811,6	RIFIUTI DI GIARDINI E PARCHI	11.696,1
PLASTICA	1.656,3	FRAZIONE ORGANICA UMIDA	2.773,0
METALLI (FERROSI E NON)	2.600,1	LEGNO	2.600,7
ALTRO	546,1		

2.1.4 L'incidenza territoriale della produzione dei rifiuti urbani

La produzione di rifiuti urbani è distribuita sul territorio provinciale in funzione della popolazione e della tipologia di area considerata (pianura, collina, montagna); circa il 64% della produzione è concentrato in 8 comuni (Borgonovo, Carpaneto, Castel San Giovanni, Fiorenzuola, Piacenza, Podenzano, Rottofreno e Rivergaro).

2.1.5 Evoluzione del sistema provinciale di smaltimento nel periodo 2001 - 2002

Gli impianti di smaltimento che nell'anno 2001 risultavano attivi sul territorio provinciale sono le discariche in Comune di Ponte dell'Olio (Località Cà del Montano), la discarica in Comune di Corte Brugnatella (Località Roncoli) e la discarica in Comune di Ottone (Località Valsigiara).

Tali impianti hanno giocato un ruolo poco significativo nel sistema gestionale provinciale, avendo accolto nel 2001 circa il 24% del totale smaltito; la quota residua è stata infatti avviata a impianti collocati fuori dal territorio provinciale.

Nel corso dell'anno 2002 il quantitativo complessivamente smaltito in impianti collocati in Provincia (incluso il nuovo impianto di trattamento termico di Borgoforte) ha rappresentato il 42% del totale dello smaltimento.

Tab. A.13 Impianti di smaltimento attivi in Provincia – 2001

Impianto	Comune	Quantitativi smaltiti 2001 (t/a)			% su tot smaltito
		RU	RSA RSAU	Totale	
Cà del Mont.	Ponte dell'Olio	29.055	1.111	30.166	24,2%
Roncoli	Cortebrugnatella	247	-	247	0,2%
Valsigiara	Ottone	300		300	0,2%
Totale		29.602	1.111	30.713	24,6%

Tab. A.14 Impianti di smaltimento attivi in Provincia – 2002

Impianto	Comune	Quantitativi smaltiti 2002 (t/a)			% su tot smaltito
		RU	RSA RSAU	Totale	
Cà del Mont.	Ponte dell'Olio	19.013	-	19.013	15,5%
Roncoli*	Cortebrugnatella	270	-	270	0,2%
Valsigiara*	Ottone	300	-	300	0,3%
Borgoforte	Piacenza	31.862	-	31.862	26,0%
Totale		51.445		51.445	42,0%

La rimanente quota di rifiuti urbani, assimilati e assimilabili prodotta in Provincia di Piacenza è stata smaltita negli anni 2001 e 2002 in impianti localizzati al di fuori del territorio provinciale. Nelle seguenti tabelle è riportato il dettaglio per tipologia di rifiuto smaltito e per impianto.

Complessivamente quindi nell'anno 2001, quasi il 76% della produzione di rifiuti urbani, assimilati e assimilabili della Provincia è smaltita al di fuori del territorio provinciale; tale percentuale si è ridotta al 58% nel corso dell'anno 2002.

Tab. A.17 Riepilogo smaltimento rifiuti – 2001 e 2002

	Quantitativi smaltiti 2001 (t/a)			% su tot smaltito
	RU	RSA RSAU	Totale	
in Provincia	29.302	1.111	30.413	24,4%
Fuori Provincia	57.183	37.187	94.371	75,6%
	Quantitativi smaltiti 2002 (t/a)			% su tot smaltito
	RU	RSA RSAU	Totale	
in Provincia	51.445	-		42,0%
Fuori Provincia	49.006	21.823	70.829	58,0%

2.2 STATO DI FATTO E DINAMICHE DELLA PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI

Preliminarmente all'approfondimento dello stato di fatto della gestione dei rifiuti speciali e pericolosi in ambito provinciale viene riportata una sintetica caratterizzazione della realtà economico industriale della Provincia.

Le successive analisi sono finalizzate:

- alla quantificazione e caratterizzazione della produzione dei rifiuti speciali e di quelli pericolosi,
- all'individuazione dei settori di attività di particolare rilevanza in questo contesto,
- all'individuazione delle più significative tipologie di rifiuto generate,
- alla valutazione dell'attuale potenzialità di trattamento e smaltimento in relazione ai fabbisogni (in particolare è stata effettuata un'analisi dettagliata dei principali impianti che operano nel settore recupero e smaltimento rifiuti).

Non sono stati considerati in questo studio i rifiuti speciali assimilati agli urbani, ossia i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi conferiti all'ordinario servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Per quanto riguarda la quantificazione e qualificazione della produzione di rifiuti l'analisi è stata condotta con riferimento all'ultimo triennio ed un particolare approfondimento è stato effettuato sulle dichiarazioni MUD, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale dell'anno 2000, riferite alla produzione e allo smaltimento 1999; per quanto riguarda le considerazioni sulla struttura economica provinciale si sono impiegati i dati di fonte Istat (7° Censimento Generale dell'Industria e dei Servizi - 1991) e del Censimento Intermedio dell'Industria e dei Servizi (1996).

Sulla base delle analisi condotte è stata poi effettuata una stima dei fabbisogni impiantistici .

La realtà economico - industriale della provincia

L'analisi del sistema economico - industriale della Provincia di Piacenza è stata effettuata sulla base dei dati Istat '91, integrati e aggiornati con il Censimento Intermedio del '96 per quanto riguarda il settore manifatturiero.

L'aggiornamento al '96 è stato effettuato solo limitatamente a questo settore, non essendo il Censimento Intermedio in grado di assicurare una informazione completa su altri settori, in particolare dei servizi, in cui si ha una significativa presenza di operatori pubblici.

In Provincia risultano complessivamente presenti 22.458 unità locali, con 91.422 addetti. Il 73% delle unità locali e il 60% degli addetti sono concentrati nel ramo terziario, mentre il secondario copre il 26% delle unità locali e il 39% degli addetti.

Marginale è la quota coperta dal ramo primario (1,47% delle unità locali e 0,97% degli addetti). Si tenga presente al riguardo che i suddetti Censimenti non comprendono le aziende agricole; in ogni caso il primario, come si può vedere dai dati riportati nel seguito, rappresenta una quota limitata dei rifiuti prodotti e dichiarati nel MUD.

Le sezioni di attività caratterizzate dalla maggior concentrazione di addetti sono il manifatturiero (sezione D, 27% degli addetti complessivi) e, al secondo posto, il commercio (sezione G, 20% degli addetti complessivi). All'interno del manifatturiero, si evidenziano in particolare le sottosezioni di attività:

DK - Fabbricazione macchine e apparecchi meccanici con 5.518 addetti, pari al 22% degli addetti complessivi del manifatturiero;

DJ - Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo con 5.317 addetti pari al 21% degli addetti complessivi del manifatturiero.

Nell'ambito della sottosezione G che comprende le divisioni di attività 50, 51 e 52, prevale con il 54% (9.736 addetti), il commercio al dettaglio .

Unità locali e addetti provinciali per sottosezione di attività

Sezione di attività D: dati Istat 1996

Altre sezioni di attività: dati Istat 1991

Sottosezione di attività		UL	Addetti
A	Agricoltura, caccia e silvicoltura	330	883
CA	Estrazione di minerali energetici	7	263
CB	Estrazione di minerali non energetici	34	173
DA	Industrie alimentari, bevande e tabacco	453	3.230
DB	Industrie tessili e dell'abbigliamento	272	1.515
DC	Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari	26	272
DD	Industria del legno e dei prodotti in legno	209	729
DE	Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta; stampa ed editoria	147	1.140
DF	Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari	3	93
DG	Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali	39	252
DH	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	64	1.001
DI	Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	125	2.355
DJ	Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo	642	5.317
DK	Fabbricazione macchine e apparecchi meccanici,...	407	5.518
DL	Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche	301	1.542
DM	Fabbricazione di mezzi di trasporto	32	1.303
DN	Altre industrie manifatturiere	241	790
E	Produzione e distribuzione di energia elettrica	64	1.983
F	Costruzioni	2.704	8.023
G	Commercio ingrosso/dettaglio; riparaz. autov., motoc., beni personali e per casa	7.508	17.901
H	Alberghi e ristoranti	1.304	3.581
I	Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	1.666	6.568
J	Intermediazione monetaria e finanziaria	460	2.789
K	Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività profess, ed imprendit.	2.242	5.886
L	Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	176	4.451
M	Istruzione	330	5.309
N	Sanità e altri servizi sociali	705	4.235
O	Altri servizi pubblici, sociali e personali	1.967	4.320
Totale		22.458	91.422

2.2.1 La produzione di rifiuti speciali e pericolosi in ambito provinciale

La produzione di rifiuti speciali e pericolosi da attività produttive, commerciali e di servizi è stata valutata sulla base delle dichiarazioni MUD inviate alla Camera di Commercio per le annualità di produzione 1997, 1998, 1999 e 2000.

La banca dati MUD è stata sottoposta a una procedura di validazione, volta a individuare e correggere eventuali errori presenti nelle dichiarazioni.

La prima fase di analisi ha portato a quantificare i flussi dichiarati di produzione, trattamento e smaltimento così come indicato nel seguente riquadro.

Quantificazione produzione rifiuti speciali e speciali pericolosi nel periodo 1997 – 2000

	Tonnellate 2000	Tonnellate 1999	Tonnellate 1998	Tonnellate 1997
PRODUZIONE totale	359.239	372.196	407.162	357.748
<i>di cui: Speciali</i>	347.621	362.329	397.962	345.248
<i>pericolosi</i>	11.618	9.866	9.200	12.500

Come si può evidenziare dai dati in tabella la produzione complessiva di rifiuti può considerarsi "assestata" nell'intervallo 350.000 – 400.000.

Come si è già anticipato un particolare approfondimento è stato condotto sui dati disponibili relativi alle dichiarazioni MUD 2000 riferite alle produzioni 1999.

Per questi dati si è poi proceduto a suddividere i dati di produzione fra:

- produzione primaria riferita alle quantità di rifiuti dichiarate dai produttori, vale a dire a quelle quantità di rifiuti derivanti dalle attività economiche che caratterizzano e formano il tessuto produttivo della provincia di Piacenza;
- produzione degli impianti riferita alle quantità di rifiuti dichiarate dai principali 31 soggetti che operano nel settore "rifiuti" in provincia di Piacenza che sono stati oggetto di un'analisi scorporata.

Anche per la produzione di rifiuti fuori dall'unità locale è stata effettuata questa distinzione oltre a quella che ha permesso di separare le quantità di rifiuti prodotte durante le attività di costruzione, demolizione, scavo, bonifica o manutenzione svolte in provincia di Piacenza da quelle effettuate fuori provincia.

Produzione rifiuti per origine anno 1999 (MUD 2000)

PRODUZIONE FUORI UNITA' LOCALE 1999			
	In provincia	Fuori provincia	TOTALE
PRIMARIA	26.509,0	41.333,2	67.842,2
IMPIANTI	3.819,3	848,6	4.667,9
TOTALE	30.328,3	42.181,8	72.510,1

Ne consegue che la produzione riferita al territorio provinciale di Piacenza è la seguente:

Produzione totale rifiuti anno 1999 (MUD 2000)

PRODUZIONE PROVINCIALE DI RIFIUTI 1999			
	PRIMARIA	IMPIANTI	TOTALE
IN UNITA' LOCALE	345.686,6	197.021,6	542.708,2
FUORI UNITA' LOCALE	26.509,0	3.819,3	30.328,3
TOTALE	372.195,6	200.840,9	573.036,5

Le dichiarazioni MUD validate sono relative a 2.300 unità locali e 31.581 addetti, corrispondenti al 10,2% delle unità locali e al 34,6% degli addetti presenti in Provincia secondo i dati Istat.

I dati MUD risultano maggiormente significativi nell'ambito del ramo secondario, rispetto al terziario. Sul manifatturiero, in particolare si ha una copertura del 26% delle unità locali e del 67% degli addetti.

Aldilà di alcune piccole anomalie (ad es. incongruenza tra numero di unità locali o di addetti superiore nelle dichiarazioni MUD rispetto ai dati Istat – che ricordiamo sono peraltro riferiti a diverse annualità), si può comunque ritenere che i dati MUD disponibili abbiano una buona significatività, essendo sufficientemente coperti i settori di maggiore interesse dal punto di vista della produzione di rifiuti speciali e pericolosi, con in particolare una adeguata rappresentatività dei principali settori del manifatturiero e, tra le attività di servizi, della sanità.

È interessante notare come le unità locali che hanno effettuato la dichiarazione MUD siano caratterizzate da una dimensione (n° di addetti) sensibilmente superiore alla media delle unità locali presenti in Provincia e registrate dai dati ISTAT.

2.2.2 La produzione primaria di rifiuti per settore di attività

Dalle elaborazioni dei dati MUD risulta una produzione complessiva di rifiuti pari a 372.195,6 tonnellate, riferita a 2.269 unità locali e 31.112 addetti.

La differenza, rispetto al numero complessivo di dichiaranti che hanno presentato nel 2000 il MUD, è rappresentata dall'universo dei principali impianti di smaltimento e recupero di rifiuti individuato in 31 unità locali.

Il ramo secondario contribuisce per l'89% del totale, il terziario per poco più del 9%, la quota residua, inferiore al 2% è attribuita al primario.

Il flusso prodotto dal secondario deriva essenzialmente dal manifatturiero (90%), con, in particolare, un elevato contributo dell'industria alimentare e delle bevande (divisione 15, 239.777 t su un totale del manifatturiero di 299.623 t e su un totale complessivo del secondario di 330.763 t).

All'interno della divisione 15 (industria alimentare e delle bevande), si segnala il contributo di un'unica azienda di fabbricazione dello zucchero, la Eridania S.p.A (codice Istat di attività 15.83), che produce complessivamente 219.484 t di cui, nello specifico, 109.921 t del rifiuto con codice 020401 ("terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole"), 83.875 t del rifiuto con codice 020402 ("carbonato di calcio fuori specifica") e 20.068 t del rifiuto 020103 ("scarti vegetali").

All'industria alimentare seguono, a distanza, altre tre divisioni di attività del secondario:

div. 45 costruzione, con 25.917 t;

div. 28 fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo, con 13.346 t;

div. 26 fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non met., con 10.607 t.

Nell'ambito dei servizi, escludendo le attività di smaltimento di rifiuti solidi e delle acque di scarico (divisione 90), che non concorrono alla produzione primaria di rifiuti poiché danno origine a flussi derivanti dal trattamento e smaltimento di rifiuti generati da altri produttori, sono le attività di commercio al dettaglio (div. 52) a produrre gran parte dei rifiuti: 10.049 t, pari al 29% del totale del terziario. Seguono le attività di commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motoveicoli (div. 50) con 7.428 t e le attività della Pubblica Amministrazione con 6.177 t di rifiuti prodotti.

Per quanto concerne la produzione di rifiuti derivante dalle attività di smaltimento di rifiuti solidi e delle acque di scarico si ricorda che questa è stata oggetto di un approfondimento separato insieme con quella delle attività di recupero e preparazione per il riciclaggio (divisione 37).

Oltre il 97% dei rifiuti prodotti è non pericoloso; i pericolosi coprono una quota pari al 2,6% del totale.

La maggior incidenza percentuale di pericolosi sul totale prodotto, con il 94% si ritrova in uno specifico settore del terziario ed è dovuta alla presenza di flussi quali:

rifiuti potenzialmente infetti (sezione N sanità e altri servizi sociali);

Nel secondario, le attività con produzione maggiormente orientata verso rifiuti pericolosi sono:

- sezione DG - fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali: 56% di rifiuti pericolosi;
- sezione DL - fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche: 34% di rifiuti pericolosi;

Classificazione della produzione provinciale primaria di rifiuti in speciali e pericolosi

Sottosezione di attività		Rifiuti speciali	Rifiuti pericolosi
A	Agricoltura, caccia e silvicoltura	95,1%	4,9%
C	Estrazione di minerali	96,7%	3,3%
di cui:			
CA	Estrazione di minerali energetici	98,0%	2,0%
CB	Estrazione di minerali non energetici	67,5%	32,5%
D	Attività manifatturiere	99,0%	1,0%
di cui:			
DA	Industrie alimentari, bevande e tabacco	100,0%	0,0%
DB	Industrie tessili e dell'abbigliamento	99,8%	0,2%
DC	Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari	99,0%	1,0%
DD	Industria del legno e dei prodotti in legno	99,6%	0,4%
DE	Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta; stampa ed editoria	99,1%	0,9%
DF	Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari	100,0%	0,0%
DG	Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali	43,6%	56,4%
DH	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	99,4%	0,6%
DI	Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	99,0%	1,0%
DJ	Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo	95,8%	4,2%
DK	Fabbricazione macchine e apparecchi meccanici,...	84,3%	15,7%
DL	Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche	66,6%	33,4%
DM	Fabbricazione di mezzi di trasporto	93,8%	6,2%
DN	Altre industrie manifatturiere	96,3%	3,7%
E	Produzione e distribuzione di energia elettrica	84,3%	15,7%
F	Costruzioni	99,7%	0,3%
G	Commercio ingrosso/dettaglio; riparaz. autov., motoc., beni personali e per casa	82,1%	17,9%
H	Alberghi e ristoranti	99,2%	0,8%
I	Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	85,8%	14,2%
J	Intermediazione monetaria e finanziaria	81,0%	19,0%
K	Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività profess. ed imprendit.	67,4%	32,6%
L	Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	93,9%	6,1%
M	Istruzione	94,0%	6,0%
N	Sanità e altri servizi sociali	5,9%	94,1%
O	Altri servizi pubblici, sociali e personali	27,2%	72,8%
ND	Non determinato	97,1%	2,9%
Totale primario		95,1%	4,9%
Totale secondario		98,9%	1,1%
Totale terziario		83,2%	16,8%
Non Determinato		97,1%	2,9%
Totale		97,3%	2,7%

2.2.3 La produzione primaria di rifiuti per tipologia

Le categorie di codici rifiuti più presenti sono la 02.00.00 (251.392 t), che è costituita dai rifiuti provenienti da "produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, ecc." e la 17.00.00 (41.743 t), che comprende i "rifiuti da costruzione e demolizione (compresa la costruzione di strade)". E' questo un dato atteso, che conferma i risultati riportati in precedenza, laddove sono stati individuati nei codici Istat di attività 15 e 45 le principali fonti di produzione primaria di rifiuti.

Su quantitativi elevati si collocano inoltre le categorie di codici:

12.00.00: con 22.398 t; per oltre il 76% costituita da Rifiuti di Lavorazione dei Metalli, in particolare da "12.01.02 - altre particelle di metalli ferrosi" (10.012 t) e da "12.01.01 - limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi" (7.166 t);

15.00.00: con 12.321 t, costituite per oltre il 60% da 15.01.06 - imballaggi in più materiali" (7.827 t).

Un successivo stadio di approfondimento ha portato a disaggregare le quantità di rifiuti speciali (pericolosi e non), costituenti le 20 categorie CER, per tipologia di stato fisico.

Ne è risultato che per le categorie di codici rifiuti più rappresentate in termini di quantità di rifiuti prodotti (02.00.00 e 17.00.00), lo stato fisico prevalente è solido non polverulento.

Il medesimo stato fisico, inoltre, risulta preponderante tra i rifiuti speciali non pericolosi con una percentuale dell'85%. Come prevedibile, invece, tra i rifiuti speciali pericolosi lo stato fisico più ricorrente è quello liquido con una percentuale pari al 75%.

2.3 I SITI DA BONIFICARE

Il D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 ha introdotto nell'assetto legislativo nazionale , per la prima volta in modo complessivo ed organico, una disciplina in materia di siti contaminati in coerenza con il principio "chi inquina paga". Non è casuale l'inserimento di questa disciplina nella normativa dei rifiuti in quanto nella stragrande maggioranza dei casi verificatisi nel nostro paese la contaminazione dei siti si collegava ad una non corretta gestione di rifiuti stoccati, sepolti o rilasciati nell'ambiente. La disciplina ha come obiettivo la restituzione dello stato dei luoghi alle condizioni precedenti all'inquinamento attraverso alcuni importanti elementi che hanno caratterizzato "in senso innovativo" l'art. 17 del D.Lgs n. 22/97 sopra richiamato. In particolare gli aspetti qualificanti riguardano : la previsione dei criteri di accertamento della concentrazione degli inquinanti, i limiti di accettabilità degli stessi con la contestuale ed omogenea individuazione degli obiettivi , dei contenuti e degli obblighi degli interventi di bonifica; l'introduzione di una responsabilità civile oggettiva per inquinamento; la previsione di un sistema di garanzie reale e personale in grado di assicurare la realizzabilità degli interventi; la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti di bonifica e l'autorizzazione per la realizzazione delle operazioni di risanamento e recupero ambientale.

La legislazione regionale affida al PTCP in base ai disposti dell'art. 26 della L.R. n.20/2000 , il compito di definire oltre ai bilanci delle risorse territoriali e ambientali , anche le caratteristiche di criticità dei sistemi naturali e antropici. In quest'ottica si inseriscono "gli scenari" prefigurati dall'art.17 del D. Lgs n.22/97 relativo alla "Bonifica e ripristini ambientale dei siti inquinati" e all'interno delle metodologie e dei contenuti del D.M. 471 del 1999 che ha stabilito i criteri, le modalità e le procedure per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino dei siti inquinati , che dell'art.17 rappresenta la disciplina di attuazione.

Il quadro conoscitivo delle "criticità" provinciali viene definito quindi nella successiva tabella e rappresentato nella carta allegata " CENSIMENTO SITI" dove vengono riportate le localizzazioni delle località note, suddivise in alcune tipologie sulla base dello stato delle procedure o dei dati effettivamente disponibili :

A) Sito di possibile bonifica :Si tratta di siti segnalati per i quali non è stata ancora avviata nessuna procedura.

B) Procedura di bonifica in corso : Siti per i quali sono in corso procedure di recupero ambientale delle aree,

C) Siti segnalati:Segnalati come possibili siti da bonificare ma per i quali occorre un approfondimento a livello di indagine.

N.° Progressivo	Tipologia del sito	Sito	Comune
1	B	ENI Agip spa	Besenzone
2	B	ENI Agip spa	Besenzone
3	B	ENI Agip spa	Besenzone
4	B	ENI Agip spa	Besenzone
5	A	Distributore Esso	Bettola
6	B	Comune di Coli	Coli
7	B	ENI Agip spa	Cortemaggiore
8	B	ENI Agip spa	Cortemaggiore
9	B	ex Distributore Agip spa	Cortemaggiore
10	C	Comune di Cortemaggiore	Cortemaggiore
11	B	Comune di Fiorenzuola	Fiorenzuola d'Arda
12	A	Distributore Esso	Fiorenzuola d'Arda
13	A	Agip spa Deposito Carburanti	Fiorenzuola d'Arda
14	C	Comune di Monticelli	Monticelli
15	B	Comune di Nibbiano	Nibbiano
16	A	ex Distributore Esso	Piacenza
17	A	ex Distributore Esso	Piacenza
18	B	Edipower spa - Centrale Termoelet	Piacenza
19	B	TESA Piacenza spa	Piacenza
20	A	ex Distributore ESSO	Piacenza
21	B	ENI Agip spa Pontenure	Pontenure
22	C	Comune di S.Giorgio P.no	San Giorgio P.no
23	B	Provincia di Piacenza tratta A21	Vari
24	B	SPI ENI Group spa	Vigolzone

3 GLI OBIETTIVI PRESTAZIONALI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Gli obiettivi prestazionali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per la gestione dei rifiuti, che verranno poi affrontati e approfonditi nel PPGR, possono essere così sintetizzati

Assunzione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale

L'attenzione del PTCP deve essere orientata a garantire la corretta gestione dei rifiuti; in particolare promuovendo la realizzazione di impianti che, attraverso localizzazioni che consentano di minimizzare le problematiche ambientali solitamente connesse alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di trattamento e smaltimento, ne consentano il corretto smaltimento mediante le migliori prestazioni ambientali

Il pieno soddisfacimento dei fabbisogni di gestione dei rifiuti deve essere conseguito ponendo in primo piano la compatibilità di tali azioni con il territorio e l'ambiente.

Per garantire tali obiettivi il PTCP è redatto con particolare attenzione allo *sviluppo sostenibile*, cioè in modo tale che le previsioni in esso contenute non comportino, neppure in prospettiva, l'esaurimento delle risorse naturali sfruttate ed il superamento delle capacità di carico dei sistemi ambientali coinvolti, preservandone le capacità di recuperare le caratteristiche originarie modificate dal disturbo

Riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti

Il D.Lgs. 22/97 ha recepito i principi comunitari relativi alla gestione dei rifiuti urbani, che pongono al primo posto nella gerarchia delle opzioni gestionali gli interventi di riduzione e prevenzione della formazione dei rifiuti alla fonte.

L'opportunità di attuare misure di riduzione della produzione di rifiuti, o delle loro caratteristiche di pericolosità, deriva in particolare dal verificarsi di una crescita continua delle quantità di rifiuti prodotte, con un'ancora più accentuata crescita dei volumi in gioco, per la maggior rilevanza assunta dai rifiuti di imballaggio. In questa direzione potranno inserirsi accordi di programma con Associazioni di categoria, con la grande distribuzione commerciale, con la distribuzione organizzata e la ristorazione per la raccolta differenziata e la diminuzione degli imballaggi in uscita dal circuito del recupero.

Recupero

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 22/97, la raccolta differenziata è lo strumento di gestione da adottare prioritariamente nel momento in cui il rifiuto viene prodotto, al fine di raggiungere efficaci risultati di miglioramento del ciclo complessivo di gestione dei rifiuti. L'intercettazione di frazioni merceologiche omogenee consente l'avvio delle stesse al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima. Particolare attenzione deve essere posta alla separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti incentivando anche con campagne mirate la separazione della componente secca da quella umida ed il compostaggio domestico. Il PPGR, provvederà a specificare gli obiettivi per la raccolta differenziata in relazione a quelli già assunti¹¹ ed ai nuovi programmi ed impegni previsti, in un'ottica di integrazione tra i processi di riduzione dei rifiuti prodotti e di recupero, sia di materiale che di energia.

Autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani

Per quanto concerne la strutturazione del sistema impiantistico di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, il D. Lgs. 22/97 (e modifiche successive) stabilisce innanzitutto (art. 5) che lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e che costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono infatti essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi.

Definizione di un sistema di gestione per i rifiuti speciali e speciali pericolosi che consenta di soddisfare il principio di prossimità

- Uno dei principi fondamentali della normativa è l'assunzione della responsabilità in capo al produttore dei rifiuti. Alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti speciali e speciali pericolosi devono pertanto provvedere i produttori dei rifiuti stessi; poiché però lo smaltimento dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, tutte le fasi di gestione di tali tipologie di rifiuti sono comunque disciplinate dall'Ente Pubblico tramite le disposizioni dettate dal D.Lgs. 22/97. Si dovranno comunque favorire azioni che

¹¹ Il Piano vigente ha già assunto come obiettivo quello previsto dalla L.R. n.27/94 del 40% di frazione recuperata dagli RSU entro il dicembre 2000.

consentano, in condizioni di sicurezza e all'interno del quadro legislativo vigente, il recupero dei rifiuti speciali negli stessi luoghi di produzione.

Individuazione di localizzazioni che consentano il contenimento delle ricadute ambientali delle azioni del Piano attraverso il rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale

L'individuazione di aree idonee per i nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, siano essi discariche, impianti di selezione e stabilizzazione, stoccaggio o di trattamento termico, deve tenere presente vincoli e limitazioni di natura diversa: fisici, ambientali, sociali, economici, politici e tecnici. I principali obiettivi di un processo di selezione di siti possono essere così riassunti:

- massimizzare la rispondenza del sito alle caratteristiche richieste dal tipo di impianto;
- minimizzare gli impatti della struttura sull'ambiente in cui va ad inserirsi.

3.1 LE AZIONI INCENTIVANTI - II REGOLAMENTO EMAS E I RIFIUTI

L'applicazione dei Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) alle imprese e negli ultimi tempi anche alla Pubblica Amministrazione sta rapidamente recuperando il ritardo che l'Italia ha nei confronti degli altri paesi europei, a conferma di una linea di tendenza ormai irreversibile: una parte crescente delle politiche ambientali (o con implicazioni ambientali) delle PP.AA. e delle Imprese si avvia ad essere sempre più basata sulle strategie della *sostenibilità* ricorrendo agli strumenti della certificazione ambientale (ISO 14000), della registrazione ambientale (Emas) o dei percorsi partecipati di AG 21.

La certificazione ambientale, in particolare con l'intervenuto aggiornamento del Reg. Emas (cd. II), può essere oggi attribuita alle organizzazioni (e quindi anche alle PP.AA.) che si dotano di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA). Per essere certificabile il SGA deve essere in grado di dimostrare il rispetto della normativa ambientale, l'eco-efficienza e la capacità di migliorare costantemente le performances ambientali. Tralasciando di entrare nel merito del percorso necessario a conseguire registrazione ambientale, è più interessante soffermarsi sulle implicazioni e i target di un Sistema di Gestione Ambientale applicato nell'ambito della **gestione del ciclo dei rifiuti**:

-Riduzione della produzione di rifiuti (la loro gestione anche corretta comporta comunque un carico ambientale) e della loro pericolosità (impedire la contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo), applicazione di procedure quali *l'analisi del ciclo di vita* (LCA) e *la politica integrata dei prodotti* (IPP);

-Riduzione al minimo del consumo di risorse (materie prime e energia da fonti non rinnovabili) privilegiando il riciclaggio, il recupero e contenendo il costo energetico complessivo della gestione dei rifiuti;

-Eco-efficienza: capacità di scongiurare l'abbandono incontrollato dei rifiuti, alte rese di raccolta differenziata (con recupero di materie effettivo e certificabile), efficienza e compatibilità ambientale degli impianti, capacità di coinvolgere cittadini e attività produttive;

Se applicata correttamente e consapevolmente, e non soltanto per motivi di marketing, la certificazione ambientale rappresenta uno strumento efficace e permanente per migliorare i risultati e le performances che le imprese intendono conseguire nella gestione dei rifiuti. Questo vale anche per la gestione degli RSU da parte degli Enti Locali. L'introduzione di un SGA è infatti in grado di modificare positivamente le prassi quotidiane di chi conferisce, di chi raccoglie e di chi tratta le diverse tipologie di rifiuti fornendo contestualmente strumenti e indicatori reali per individuare nei servizi e nell'ambito territoriale impedimenti e fattori di criticità che possono contrastare il raggiungimento degli obiettivi ambientali che l'Ente gestore e l'Amministrazione locale intendono raggiungere e garantire.

La Provincia di Piacenza, nell'ambito del percorso di Agenda 21 oltre al *Tavolo Partecipato dei Rifiuti*, che ha corso parallelamente con i progetti decisi dal FORUM locale, ha messo in campo un progetto sull'eco-efficienza delle imprese (*Adozione di sistemi di gestione ambientale nelle aziende che operano nella Provincia di Piacenza*) orientato a favorire la certificazione sia del complesso delle aziende piacentine che nello specifico di quelle del settore agro-alimentare. Gli obiettivi specifici del progetto sono in breve:

- La divulgazione e la formazione sui sistemi di gestione ambientale;
- La realizzazione di un laboratorio di studio per la formazione di linee guida nel settore agroindustriale;
- La diffusione delle linee guida
- Lo sviluppo di sistemi incentivanti non solo di tipo economico (semplificazioni amministrative, di controllo ecc).

Inoltre è stato attivato dalla Provincia un'iniziativa d'area denominata "*Progetto EOS*" che interessa sia enti locali (i comuni di Agazzano, Gazzola, Gragnano e Piozzano) che le aziende e che ha come obiettivo la certificazione EMAS o ISO 14001. I risultati attesi per entrambi le iniziative sia in generale che nello specifico campo dei rifiuti riguardano: in termini di benefici ambientali una diminuzione del carico inquinante ed un uso più razionale delle risorse naturali; in termini di benefici sociali una minor produzione di rifiuti; in termini di benefici economici un abbassamento del costo di smaltimento per le comunità e le attività produttive.

4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DI nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti

Indicazioni relative alla localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi sono riportate nella Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, per l'applicazione del DPR del 10 settembre 1982 n. 915. Il D. Lgs n. 22/1997 stabilisce, in tema di localizzazione, le rispettive competenze dello Stato (art. 18.l), delle Regioni (art. 19.n), delle Province (art. 20.e).

L'art 22 del sopra citato decreto legislativo (come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389) , prevede che nel Piano regionale vengano indicati i criteri per la localizzazione degli impianti di gestione o smaltimento definitivo dei rifiuti e i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione di detti impianti.

La Regione Emilia Romagna con l'Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali contenuti nell'allegato A all'atto della Giunta Regionale 31 luglio 2001, n. 1620 , ha deliberato i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti.


Sulla base dei criteri sopra richiamati sarà compito delle Provincia con il PTCP individuare le aree non idonee alla realizzazione degli impianti di gestione rifiuti mentre spetterà al PPGR indicare localizzazioni di dettaglio . L'approccio metodologico utilizzato per individuare criteri di esclusione, è supportato dai diversi studi condotti dall'Amministrazione Provinciale sia nell'elaborazione del precedente Piano Rifiuti che nella più recente redazione del PTCP, nonché del contributo del "Tavolo Partecipato Rifiuti" aperto nell'ambito del processo dell'Agenda XXI locale. Inoltre la fase di Concertazione ha consentito di acquisire ulteriori contributi da parte dei comuni e dei soggetti partecipanti alla Conferenza Provinciale che sono entrati a far parte sia degli indicatori che del corpo normativo.

I criteri sono stati fissati prendendo in considerazione i diversi fattori che evidenziano il grado di fattibilità degli interventi ed in particolare i fattori escludenti che precludono la localizzazione di impianti mediante :

- a) L'individuazione di siti non idonei attraverso la sovrapposizione di cartografie tematiche riportanti indicatori che per la loro natura escludono l'insediamento di impianti di gestione dei rifiuti;
- b) La verifica delle fonti normative e di elementi descrittivi escludenti non riportabili in cartografia;
- c) La verifica di elementi di tutela dei centri abitati e delle infrastrutture;
- d) La verifica di elementi di tutela da dissesti, calamità e protezione delle risorse idriche;
- e) La verifica , per il territorio agricolo, degli areali delimitati da Decreti, Registri colturali e Progetti dell'Amministrazione che sono da intendersi potenzialmente dedicati alla produzione agricola di particolare pregio e tipicità comprese le produzioni con tecnica *biologica*, nonché le attività connesse all'agriturismo del territorio provinciale.

La procedura di localizzazione proposta è coerente con queste indicazioni ed è illustrata nel diagramma, di seguito rappresentato.

PROCEDURA DI LOCALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI



4.1 FATTORI CONSIDERATI NELLA DELIMITAZIONE DELLE AREE NON IDONEE

TABELLA 1

FATTORI DERIVANTI DA CRITERI E VINCOLI CONTENUTI NEL PTCP VIGENTE												
Indicatori	Tipologie impiantistiche											
	DISCARICHE						ALTRI IMPIANTI					
	RIFIUTI NON PERICOLOSI		RIFIUTI PERICOLOSI		RIFIUTI INERTI		COMPOSTAGGIO URBANI/SPECIALI		TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI		TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI INERTI	
	valore	significato	valore	significato	valore	significato	valore	significato	valore	significato	valore	significato
Sistema forestale e boschivo : Assetto vegetazionale (art.10 PTCP)	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente
Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (fascia A- art.14 PTCP)	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Fascia B, Fascia C2- art.15,16 del PTCP)	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente
Zone di elementi di interesse storico-archeologico (art. 23 PTCP)	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente
Zone di tutela naturalistica (art.20 PTCP)	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente
Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto (art.32 PTCP)	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.35 PTCP)	presenza		presenza	escludente	presenza		presenza		presenza		presenza	
Sistema dei crinali e sistema collinare (art.8 PTCP)	presenza		presenza	escludente	presenza	escludente **	presenza		presenza	escludente	presenza	
Zone interessate da binifiche storiche di pianura (art.28 PTCP)	presenza	escludente*	presenza	escludente*	presenza	escludente*	presenza	escludente*	presenza	escludente*	presenza	escludente*
Zone calanchive	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente
Zone di tutela della struttura centuriata (art.24)	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza		presenza	escludente	presenza	escludente

* Salvo verifica preventiva di cui all'art. 36.3 delle norme tecniche di attuazione.

** Salvo presenza cava prevista dal PIAE

segue **TABELLA 1**

FATTORI DERIVANTI DA CRITERI E VINCOLI CONTENUTI NEL PTCP VIGENTE												
Indicatori	Tipologie impiantistiche											
	DISCARICHE						ALTRI IMPIANTI					
	RIFIUTI NON PERICOLOSI		RIFIUTI PERICOLOSI		RIFIUTI INERTI		COMPOSTAGGIO URBANI/SPECIALI		TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI		TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI INERTI	
	valore	significato	valore	significato	valore	significato	valore	significato	valore	significato	valore	significato
Fascia di integrazione dell'ambito fluviale (art. 17 PTCP - distanza inferiore a)	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente
Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane (art. 25 PTCP)	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente
Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale (art. 27 PTCP)	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente
Aree di riequilibrio, progetti di recupero e valorizzazione (art.39 PTCP)	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente **	presenza		presenza	escludente	presenza	
Emergenze naturali (fontanili, risorgive – art.36 PTCP))	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente
Assetto del territorio e compatibilità insediativa (art.42 PTCP) Ambiti esclusi	presenza ambiti esclusi	escludente	presenza ambiti esclusi	escludente	presenza ambiti esclusi	escludente	presenza ambiti esclusi	escludente	presenza ambiti esclusi	escludente	presenza ambiti esclusi	escludente
Vulnerabilità degli acquiferi Classe estremamente elevata/elevata	estremamente e elevata/elevata	escludente	estremamente e elevata/elevata	escludente	estremamente e elevata/elevata	escludente	estremamente e elevata/elevata		estremamente e elevata/elevata	escludente	estremamente e elevata/elevata	

** salvo presenza cava prevista dal PIAE

TABELLA 2

FATTORI DERIVANTI DALLA DIRETTIVA REGIONALE E DA FONTI NORMATIVE DIVERSE												
<i>Indicatori</i>	Tipologie impiantistiche											
	DISCARICHE						ALTRI IMPIANTI					
	RIFIUTI NON PERICOLOSI		RIFIUTI PERICOLOSI		RIFIUTI INERTI		COMPOSTAGGIO URBANI/SPECIALI		TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI		TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI INERTI	
	valore	significato	valore	significato	valore	significato	valore	significato	valore	significato	valore	significato
Aree nazionali protette istituite o da istituire e Aree regionali protette istituite o da istituire	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente
Aree soggette a rischio idraulico e idrogeologico L.267/98	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente
Norme in materia di protezione civile Presenza prescrizioni	presenza prescrizioni	escludente	presenza prescrizioni	escludente	presenza prescrizioni	escludente	presenza prescrizioni	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente
Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici art. 41 DL 152/99 (fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune)	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente
Testo unico della legislazione in materia di beni culturali e ambientali (Titolo I e Titolo II vincolo paesaggistico di cui alla L.431/85 e di cui alla L.1497/39)	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico	presenza		presenza	escludente	presenza		presenza		presenza		presenza	
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo	presenza coltivazioni	escludente	presenza coltivazioni	escludente	presenza coltivazioni	escludente	presenza coltivazioni	escludente	presenza coltivazioni	escludente	presenza coltivazioni	escludente
Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola art. A-19 L. R. n. 20/00	presenza coltivazioni	escludente	presenza coltivazioni	escludente	presenza coltivazioni	escludente	presenza coltivazioni	escludente	presenza coltivazioni	escludente	presenza coltivazioni	escludente
Centri storici art. A-7; Ambiti urbani consolidati art. A-10; Ambiti da riqualificare art. A-11; Ambiti per i nuovi insediamenti art. A-12 .L.R. n.20/00	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente
Fasce di rispetto da strade, autostrade, ferrovie -TAV, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente
Siti di interesse comunitario (SIC)	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente

Segue **TABELLA 2**

FATTORI DERIVANTI DALLA DIRETTIVA REGIONALE E DA FONTI NORMATIVE DIVERSE												
<i>Indicatori</i>	Tipologie impiantistiche											
	DISCARICHE						ALTRI IMPIANTI					
	RIFIUTI NON PERICOLOSI		RIFIUTI PERICOLOSI		RIFIUTI INERTI		COMPOSTAGGIO URBANI/SPECIALI		TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI		TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI INERTI	
	valore	significato	valore	significato	valore	significato	valore	significato	valore	significato	valore	significato
PAI (Piano d'assetto Idrogeologico) Fascia A, Fascia B , Fascia B di progetto (Fascia C retrostante alla Fascia B di progetto)	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente
PAI (Piano d'assetto Idrogeologico) Dissesto idraulico e idrogeologico: Aree interessate da : Fa, Fq, Ee, Eb.	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente
Dominio delle alluvioni affioranti del Fiume Po	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente			presenza	escludente		
Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici art. 21 DL 152/99 (zona protezione pozzi pari a 200m di raggio)	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente	presenza	escludente
Aree poste a distanza indicata da centri abitati	1000m	escludente	2000m	escludente	1000m	escludente	500m	escludente	1500m	escludente	1000m	escludente
Aree poste a distanza indicata da nuclei	300m	escludente	1000m	escludente	300m	escludente	200m	escludente	1500m	escludente	300m	escludente
Aree poste a distanza indicata da case sparse	100m	escludente	1000m	escludente	100m	escludente	100m	escludente	1500m	escludente	200m	escludente
Aree poste a distanza indicata da edifici sensibili (Es. ospedali, scuole)	1500m	escludente	2000m	escludente	1000m	escludente	500m	escludente	2000m	escludente	1000m	escludente
Aree poste a distanza indicata da centri turistici e/o sportivi di particolare rilievo esistenti e in programmazione	1500m	escludente	2000m	escludente	1000m	escludente	500m	escludente	2000m	escludente	500m	escludente

TABELLA 3

FATTORI DERIVANTI DALLE INDICAZIONI DEL TAVOLO PARTECIPATO AGENDA21												
Indicatori	Tipologie impiantistiche											
	DISCARICHE						ALTRI IMPIANTI					
	RIFIUTI NON PERICOLOSI		RIFIUTI PERICOLOSI		RIFIUTI INERTI		COMPOSTAGGIO URBANI/SPECIALI		TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI		TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI INERTI	
	valore	significato	valore	significato	valore	significato	valore	significato	valore	significato	valore	significato
Aree poste a distanza da altri impianti di smaltimento e di trattamento di rifiuti esistenti		<i>escludente</i>		<i>escludente</i>		<i>escludente</i>		<i>escludente</i>		<i>escludente</i>		<i>escludente</i>
Discarica	5Km		5Km		5Km		5Km		5Km		1Km	
Trattamento termico	5Km		5Km		5Km		5Km		5Km		1Km	
Compostaggio	5Km		5Km		5Km		5Km		5Km		1Km	
Impianti di trattamento di rifiuti speciali, esclusi gli inerti, con capacità autorizzata superiore a 100.000 tonn/anno	5Km		5Km		5Km		5Km		5Km		1Km	
Aree poste a distanza dalla Centrale Nucleare di Caorso	5 km	<i>escludente</i>	5 km	<i>escludente</i>	5 km	<i>escludente</i>	5 km	<i>escludente</i>	5 km	<i>escludente</i>	5 km	<i>escludente</i>

5 VAL.S.A.T. - VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE

5.1 ASPETTI METODOLOGICI

La L.R. n.20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" prevede per gli strumenti urbanistici la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale delle scelte di Piano (VAL.S.A.T.).

La VAL.S.A.T. del processo di Piano ha le seguenti finalità:

- verificare la coerenza delle scelte di Piano con obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio definiti dalla pianificazione sovraordinata, dalle leggi nazionali, dalle disposizioni di livello comunitario (Direttive dell'UE), nonché dalla stessa L.R.20/2000;
- concorrere alla definizione delle scelte di Piano;
- individuare preventivamente gli effetti che derivano dall'attuazione delle singole scelte di Piano e quindi le opportune misure di mitigazione.

Anche la Variante al P.T.C.P. di adeguamento al Dlgs. n.22/97 e alla L.3/99, come prevede l'art.5 della L.R.20/2000, è stata sottoposta a VAL.S.A.T.; tale valutazione si articola in tre fasi:

- *Prima fase*: definizione degli obiettivi;
- *Seconda fase*: valutazione qualitativa;
- *Terza fase*: valutazione quantitativa.

5.2 PRIMA FASE: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

La *Prima fase* della VAL.S.A.T. consiste nella individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale. Gli obiettivi descrivono la finalità che la variante al P.T.C.P. si propone di raggiungere e si suddividono in obiettivi specifici e politiche/azioni.

Il Documento preliminare definisce gli obiettivi specifici della variante al P.T.C.P. sulla base di quanto prevede la L.R. n.3/99 all'art.128 comma 2 che stabilisce:

"il P.T.C.P. individua le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi".

Nella individuazione delle aree non idonee per la localizzazione degli impianti la variante in oggetto intende perseguire i seguenti obiettivi:

- a) tutela degli elementi di maggior pregio ambientale e territoriale (zone a valenza naturalistica, acquiferi sotterranei, le memorie e tracciati storici);
- b) non aggravare eccessivamente i territori già oggetto di specifiche pressioni ambientali (distanze dagli impianti e da particolari sedi sensibili);
- c) salvaguardare le attività caratterizzanti in nostro territorio in funzione delle vocazioni naturali e programmi di sviluppo già assunti dall'Amministrazione ed associazioni di categoria (produzioni a denominazione controllata, attività di eccellenza ed innovative in ambito agricolo e turistico).

La variante in oggetto ha pertanto l'obiettivo, attraverso un'analisi del territorio provinciale di assoggettare a limiti e condizioni d'uso, gli ambiti con valenza ambientale, paesaggistica e territoriale. Questi ultimi costituiscono il punto di riferimento per le scelte progettuali delineate nel P.P.G.R.. Il P.P.G.R. infatti di norma solo all'interno delle zone idonee e dopo opportune valutazioni, localizza gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

Nella variante al P.T.C.P. sono state individuate le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento sulla base di criteri e relativi indicatori che costituiscono motivo di esclusione della localizzazione per le diverse tipologie di impianti previste dalla Variante specifica.




Fig. 1 - Obiettivi specifici della variante al P.T.C.P. e del P.P.G.R. al fine della localizzazione di impianti di smaltimento, trattamento e recupero rifiuti.

Tali indicatori sono stati elaborati sulla base di studi condotti dall'Amministrazione Provinciale per la redazione del **precedente Piano Rifiuti** e del **P.T.C.P. vigente**, dei limiti imposti dalla **Direttiva Regionale (D.G.R. n°1620/2001)** e dalla **normativa vigente** e delle indicazioni fornite dal **Tavolo Partecipato Rifiuti** aperto nell'ambito del processo dell'**Agenda21** locale.

Le politiche/azioni sono quindi definite prendendo in considerazione i seguenti diversi **fattori escludenti** che precludono la localizzazione di impianti:

- Fattori derivanti da criteri e vincoli contenuti nel P.T.C.P. vigente;
- Fattori derivanti dalle Direttive regionali e da fonti normative diverse;
- Fattori derivanti dalle indicazioni del tavolo partecipato Agenda21.

Al fine dell'elaborazione della cartografia di Variante e della modifica delle Norme di Piano, si sono articolati i suddetti fattori, come evidenziato nell'**Allegato R**, in:

- Fattori escludenti riportati in cartografia (PROSPETTO n.1);
- Fattori escludenti di tipo normativo/descrittivo (PROSPETTO n.2);
- Distanze (PROSPETTO n.3).

Sulla base dei fattori escludenti di cui al PROSPETTO n.1 sono state elaborate le cartografie di Variante (Tav. **vR1 Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti** – tav. **vR2 Aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti** scala 1:50.000).

I fattori escludenti di cui ai PROSPETTI n.1, 2 e 3 sono riportati nelle norme di Variante. Le aree potenzialmente idonee risultanti dalla lettura delle tavole prima citate vengono approfondite e valutate dal P.P.G.R. anche sulla base delle stesse norme.

L'individuazione di aree idonee per i nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti avviene comunque attraverso la definizione di **fattori escludenti** (Fattori derivanti da criteri e vincoli contenuti nel P.T.C.P. vigente - Fattori derivanti dalle Direttive regionali e da fonti normative diverse - Fattori derivanti dalle indicazioni del tavolo partecipato Agenda21) e l'applicazione di **fattori penalizzanti** e **preferenziali**.

5.3 SECONDA FASE: VALUTAZIONE QUALITATIVA

La valutazione qualitativa di compatibilità della Variante al P.T.C.P. consiste nella verifica di conformità delle politiche/azioni della stessa variante rispetto agli obiettivi specifici di sostenibilità attraverso l'analisi dei fattori escludenti definiti dallo stesso P.T.C.P., da Piani sovraordinati e da disposizioni normative, ovvero rispetto ai prima citati criteri.

E' stata così sviluppata una matrice al fine di evidenziare le interazioni tra gli indicatori escludenti e le tipologie di impianto (**R**) previste dal P.T.C.P. quali:

- **R1** discarica rifiuti non pericolosi;
- **R2** discarica rifiuti pericolosi;
- **R3** discarica di rifiuti inerti;
- **R4** impianti di compostaggio urbani/speciali;
- **R5** impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- **R6** impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti inerti.

Ad ogni interazione è stato dato un giudizio qualitativo e quindi un valore che esprime l'impatto che la politica/azione della Variante viene ad assumere sull'obiettivo specifico valutando l'incidenza degli indicatori rispetto agli impianti previsti dal P.T.C.P..

Le suddette interazioni possono essere definite secondo la seguente scala di giudizi e valori:

Ambito escludente = 1

Ambito escludente salvo verifica preventiva o previsione in piano di settore = 0,5

Ambito non escludente = 0

Si sottolinea che l'*Ambito escludente salvo verifica preventiva o previsione in piano di settore* esprime una sorta di deroga alla non ammissibilità dell'impianto sulla base di:

- verifica preventiva di cui all'art.36.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P. introdotto dalla variante;
- presenza di una cava prevista dal P.I.A.E..

L'*Ambito non escludente* viene approfondito e valutato dal P.P.G.R. al fine di individuare le aree idonee per i nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Il risultato del processo di valutazione è costituito da una serie di matrici, organizzate per ciascun fattore di selezione, che evidenziano tutti i possibili punti di interazione (positivi, incerti, negativi) tra le politiche-azioni di Piano e l'obiettivo specifico di sostenibilità ambientale e territoriale; la valutazione qualitativa è quindi effettuata sulla base del peso degli **ambiti escludenti e degli ambiti escludenti salvo verifica preventiva o previsione in piano di settore** che determinano l'incidenza delle aree non idonee.

5.4 TERZA FASE: VALUTAZIONE QUANTITATIVA

Questa fase consiste nel confronto fra la valutazione qualitativa effettuata per la variante al P.T.C.P. che sarà adottata e quella effettuata per il P.T.C.P. vigente ovvero mantenendo la situazione esistente, ciò al fine di giungere alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale complessiva della variante che integra quella del P.P.G.R..

Di seguito si riportano le seguenti tabelle ove sono sintetizzati i risultati relativi alla valutazione qualitativa sia per lo Scenario del P.T.C.P. vigente che per quello della variante:

- *Tab. 1 - Analisi sistematica degli indicatori escludenti che precludono la localizzazione di impianti: criteri e vincoli contenuti nel P.T.C.P.;*
- *Tab. 2 - Analisi sistematica degli indicatori escludenti che precludono la localizzazione di impianti: disposizioni Direttiva Regionale e fonti normative diverse;*
- *Tab. 3 - Analisi sistematica degli indicatori escludenti che precludono la localizzazione di impianti: indicazioni del tavolo partecipato Agenda21.*

OBIETTIVI SPECIFICI	POLITICHE/AZIONI														
	Indicatori escludenti (I)	SCENARIO PTCP VIGENTE							SCENARIO ADOZIONE VARIANTE PTCP						
		Tipologie impiantistiche (R)						Incidenza di ogni I rispetto all'insieme degli R	Tipologie impiantistiche (R)						Incidenza di ogni I rispetto all'insieme degli R
		Discariche			Altri impianti				Discariche			Altri impianti			
R1	R2	R3	R4	R5	R6		R1	R2	R3	R4	R5	R6			
Individuazione aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti	Sistema dei crinali e della collina (art.8)	0,5	1	1	1	1	1	5,5	0	1	0,5	0	1	0	2,5
	Assetto vegetazionale (artt.10-11)	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6
	Fascia A. Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.14)	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6
	Fascia B. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt.15-15.1-15.2-15.3)	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6
	Fascia C. Rispetto dell'ambito fluviale (zona C2) (art.16)	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6
	Fascia di integrazione dell'ambito fluviale (art.17)	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6
	Zone di tutela naturalistica (art.20)	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6
	Zone calanchive (art.21)	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6
	Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (art. 23)	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6
	Zone di tutela della struttura centuriata (art.24)	0,5	0,5	0,5	1	1	1	4,5	1	1	1	0	1	1	5
	Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane (art. 25)	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6
	Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale (art.27)	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6
	Zone interessate da bonifiche storiche di pianura (art.28)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3
	Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto ed instabilità (art.32)	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.35)	0	1	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1
	Risorgive e sorgenti (art.36)	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6
	Parchi, Riserve naturali e Aree naturali protette (art.37)	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6
	Progetti di tutela, recupero, valorizzazione fluviale ed ambiti di riequilibrio ecologico (art.39)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,5	0	1	0	3,5
	Assetto del territorio e compatibilità insediativa - ambiti di intervento e trasformazione urbanistica esclusi (art.42)	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6
	Vulnerabilità degli acquiferi (estremamente elevata/elevata) (Tav.A4.1 –A4.2)	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6
INCIDENZA DELL'INSIEME DEGLI I RISPETTO AD OGNI TIPOLOGIA DI R	16,5	18	17	17,5	18,5	17,5	105	17,5	19,5	17,5	15,5	18,5	16,5	105	

Tab. 1 - Analisi sistematica degli indicatori escludenti che precludono la localizzazione di impianti*: criteri e vincoli contenuti nel P.T.C.P.

* al di fuori di ampliamenti di impianti per rifiuti urbani già autorizzati in aree perimetrate dal previgente Piano Rifiuti e confermate dal P.P.G.R.

OBIETTIVI SPECIFICI	POLITICHE/AZIONI														
	Indicatori escludenti (I)	SCENARIO PTCP VIGENTE						Incidenza di ogni I rispetto all'insieme degli R	SCENARIO ADOZIONE VARIANTE PTCP						
		Tipologie impiantistiche (R)							Tipologie impiantistiche (R)						
		Discariche			Altri impianti				Discariche			Altri impianti			Incidenza di ogni I rispetto all'insieme degli R
R1		R2	R3	R4	R5	R6	R1		R2	R3	R4	R5	R6		
Individuazione aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti	Aree soggette a rischio idraulico e idrogeologico (L.267/98)	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6
	Dominio delle alluvioni affioranti del Fiume Po	1	1	1	0	1	0	4	1	1	1	0	1	0	4
	PAI (Piano di assetto idrogeologico – Fascia B)	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6
	Norme in materia di protezione civile (presenza prescrizioni)	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6
	Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici art. 41 DL 152/99 (fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune)	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6
	Testo unico della legislazione in materia di beni culturali e ambientali (Titolo I e Titolo II vincolo paesaggistico di cui alla L.431/85 e di cui alla L.1497/39)	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6
	Aree sottoposte a vincolo idrogeologico	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
	Orientamento e modernizzazione del settore agricolo (Dlgs n.228/01)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6
	Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola art. A-19 (L.R.n.20/00)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6
	Centri storici art. A-7; Ambiti urbani consolidati art. A-10; Ambiti da riqualificare art. A-11; Ambiti per i nuovi insediamenti art. A-12 (L.R. n.20/00)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6
	Fasce di rispetto da strade, autostrade, ferrovie-TAV, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6
	Siti di interesse comunitario (SIC)	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6
	Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici art. 21 DL 152/99 (zona protezione pozzi pari a 200m di raggio)	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6
	Aree poste a distanza indicata da centri abitati (1000 m. per R1, R3 e R6, 2000 m. per R2, 500 m. per R4, 1500 m. per R5).	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6
	Aree poste a distanza indicata da nuclei (300 m. per R1, R3 e R6, 1000 m. per R2, 200 m. per R4, 1500 per R5).	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6
	Aree poste a distanza indicata da case sparse (100 m. per R1, R3 e R4, 1000 m. per R2, 1500 m. per R5, 200 m. per R6)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6
	Aree poste a distanza indicata da edifici sensibili (Es. ospedali, scuole) (1500 m. per R1, 2000 m. per R2 e R5, 1000 m. per R3 e R6, 500 m. per R4)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6
	Aree poste a distanza indicata da centri turistici e/o sportivi di particolare rilievo esistenti e in programmazione (1500 m. per R1, 2000 m. per R2 e R5, 1000 m. per R3, 500 m. per R4 e R6)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6
	INCIDENZA DELL'INSIEME DEGLI I RISPETTO AD OGNI TIPOLOGIA DI R	9	10	9	8	9	8	53	17	18	17	16	17	16	101

Tab. 2 - Analisi sistematica degli indicatori escludenti che precludono la localizzazione di impianti*: disposizioni Direttiva Regionale e fonti normative diverse

* al di fuori di ampliamenti di impianti per rifiuti urbani già autorizzati in aree perimetrate dal previgente Piano Rifiuti e confermate dal P.P.G.R.

OBIETTIVI SPECIFICI	POLITICHE/AZIONI															
	Individuazione aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti	Indicatori escludenti (I)	SCENARIO PTCP VIGENTE						SCENARIO ADOZIONE VARIANTE PTCP							
			Tipologie impiantistiche (R)						Incidenza di ogni I rispetto all'insieme degli R	Tipologie impiantistiche (R)						Incidenza di ogni I rispetto all'insieme degli R
			Discariche			Altri impianti				Discariche			Altri impianti			
R1	R2	R3	R4	R5	R6		R1	R2	R3	R4	R5	R6				
	Aree poste a distanza da altri impianti di smaltimento e di trattamento di rifiuti esistenti (per R1, R2, R3, R4 e R5: discarica 5 Km, trattamento termico 5 km, compostaggio 5 km, impianti di trattamento di rifiuti speciali, esclusi gli inerti, con capacità autorizzata superiore a 100.000 tonn./anno 5 km; per R6: discarica 1 Km, trattamento termico 1 km, compostaggio 1 km, impianti di trattamento di rifiuti speciali, esclusi gli inerti, con capacità autorizzata superiore a 100.000 tonn./anno 1 km)		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6
	Aree poste a distanza dalla Centrale Nucleare di Caorso (5 km.)		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6
INCIDENZA DELL'INSIEME DEGLI I RISPETTO AD OGNI TIPOLOGIA DI R			0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	12

Tab. 3 - Analisi sistematica degli indicatori escludenti che precludono la localizzazione di impianti*: indicazioni del tavolo partecipato Agenda21

* al di fuori di ampliamenti di impianti per rifiuti urbani già autorizzati in aree perimetrate dal previgente Piano Rifiuti e confermate dal P.P.G.R.

TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE (R)	
R1	DISCARICA RIFIUTI NON PERICOLOSI
R2	DISCARICA RIFIUTI PERICOLOSI
R3	DISCARICA DI RIFIUTI INERTI
R4	IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO URBANI/SPECIALI
R5	IMPIANTI DI TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI
R6	IMPIANTI DI TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI INERTI

PESATURA AMBITI	
<i>Ambito escludente = 1</i>	
<i>Ambito escludente salvo verifica preventiva o previsione in piano di settore = 0,5</i>	
<i>Ambito non escludente = 0</i>	

Il risultato del processo di valutazione viene a costituire una classifica di compatibilità, dove lo scenario, che prevede la piena attuazione delle politiche/azioni proposte dalla variante al P.T.C.P., è confrontato con lo scenario relativo allo stato di fatto esistente previsto dal P.T.C.P. vigente.

Da una prima analisi dei punteggi riportati nelle **Tab. 1, 2 e 3**, e dai risultati sintetizzati nella **Tab.4**, emerge una maggiore incidenza degli indicatori escludenti rispetto alla localizzazione di impianti, rilevata nello scenario relativo alla adozione della Variante al P.T.C.P. e quindi una maggiore sostenibilità della stessa.

OBIETTIVI SPECIFICI	POLITICHE/AZIONI	VALUTAZIONE QUALITATIVA AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	
		SCENARIO PTCP VIGENTE	SCENARIO VARIANTE
Individuazione aree non idonee	<i>Analisi sistematica dei criteri e vincoli contenuti nel P.T.C.P.</i>	105	105
	<i>Analisi sistematica dei fattori derivanti dalla Direttiva Regionale e da fonti normative diverse</i>	53	101
	<i>Analisi sistematica dei fattori derivanti dalle indicazioni del tavolo partecipato Agenda21</i>	0	12
PUNTEGGIO MEDIO PER OGNI SCENARIO		158	218

Tab. 4 - Valutazione qualitativa delle aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti


Questa considerazione è visibile nei grafici di **Fig.2** dove sono evidenziati anche i punteggi medi complessivi ottenuti da ogni tipologia di impianto presa in esame e nel grafico di **Fig.3** che documenta una maggiore sostenibilità ambientale e territoriale in capo alla variante al P.T.C.P. rispetto allo scenario vigente.

La verifica di conformità degli obiettivi specifici rispetto agli obiettivi generali di sostenibilità dello sviluppo del territorio, è comunque implicita nel concetto di variante in quanto questa deve rendere conforme il P.T.C.P. a disposizioni normative nazionali e regionali finalizzate all'introduzione di modelli sostenibili nella gestione del ciclo dei rifiuti.

L'individuazione delle aree non idonee deriva infatti dall'analisi ed articolazione di un sistema di vincoli e tutele già vigenti, dall'introduzione di limiti imposti dalla Direttiva Regionale (D.G.R. n. 1620/2001) e di indicazioni fornite dal "Tavolo partecipato di Agenda21", caratterizzando quindi la specifica Variante al P.T.C.P. come strumento che introduce effetti di maggiore tutela sul territorio e sull'ambiente; ciò è evidenziato nelle **Tabelle 1, 2 e 3** attraverso le quali si rileva:

- una uguale incidenza degli indicatori escludenti negli scenari del prima e dopo l'adozione della Variante, per quanto riguarda il sistema dei vincoli del P.T.C.P., avendo infatti la stessa variante confermato le tutele del Piano vigente, apportando comunque chiarezza nell'articolato normativo ai fini di una più corretta applicazione (vd. **Tab.1**);
- un aumento dell'incidenza degli indicatori escludenti con l'adozione della Variante per quanto riguarda i fattori derivanti dalla Direttiva Regionali, da norme nazionali e regionali attualmente vigenti e dalle indicazioni del "Tavolo partecipato Agenda21". Si sottolinea che nell'analisi dei fattori escludenti, fra le norme regionali è stato considerato l'apporto significativo ed innovativo della L.R.20/2000. Si precisa comunque che nello "Scenario P.T.C.P. vigente", ossia prima dell'adozione di questa specifica variante, agli indicatori relativi alla suddetta legge regionale, è stato assegnato peso "0" (vd. **Tab.2**); questo perché la L.R.20/2000 non ha ancora trovato applicazione nel P.T.C.P. vigente e negli strumenti urbanistici comunali della provincia di Piacenza. E' comunque necessario considerare che anche la disciplina urbanistica previgente apportava dei limiti e delle tutele al territorio; pertanto la maggiore incidenza degli ambiti escludenti della variante al P.T.C.P. rispetto allo scenario preliminare alla sua adozione, che rileva una più elevata sostenibilità ambientale, va bilanciata sulla base di queste ultime considerazioni.

**VALUTAZIONE QUALITATIVA DELL'INCIDENZA DELL'INSIEME DEGLI INDICATORI
ESCLUDENTI RISPETTO AD OGNI TIPOLOGIA DI IMPIANTO**



- SCENARIO ADOZIONE VARIANTE AL P.T.C.P. -

**VALUTAZIONE QUALITATIVA DELL'INCIDENZA DELL'INSIEME DEGLI INDICATORI
ESCLUDENTI RISPETTO AD OGNI TIPOLOGIA DI IMPIANTO**




Fig. 2 - Valutazione dell'incidenza dell'insieme degli indicatori escludenti rispetto ad ogni tipologia di impianto con l'adozione della Variante al P.T.C.P. e allo stato attuale con il P.T.C.P. vigente




Fig. 3 - Valutazione quantitativa dell'incidenza delle aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti in base agli indicatori escludenti, con l'adozione della Variante al P.T.C.P. e allo stato attuale con il P.T.C.P. vigente

La presente Variante definisce obiettivi, indirizzi e prescrizioni per la pianificazione di settore, ovvero per il P.P.G.R., non introducendo azioni di trasformazione del territorio, ma al contrario più organiche politiche di salvaguardia.

E' infatti nel PPGR che vengono definite le politiche/azioni più idonee per il perseguimento degli obiettivi prestazionali di settore stabiliti dal PTCP e le scelte di trasformazione.

Pertanto si rimanda alla VAL.S.A.T. di quest'ultimo per un quadro di valutazione definitivo.

6 LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

L'esigenza di adeguamento del PTCP riguarda anche il corpo normativo sia in relazione alla modifica del quadro di riferimento nazionale che in relazione al recepimento ed al coordinamento del PTCP stesso con il Piano di settore. In particolare al *Titolo III° - Particolari tutele dell'integrità fisica del territorio*, verrà aggiunto un nuovo capitolo relativo alle aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti. I nuovi articoli 36.1,36.2,36.3,36.4 , 36.5 e le relative sotto articolazioni , definiscono , collegandosi con la relativa cartografia, le aree non idonee per ogni tipo di impianto ed una ulteriore articolazione delle aree non idonee riferite alle varie tipologie di impianto per la gestione dei rifiuti.

La variazione riguarda inoltre la cancellazione dei riferimenti normativi non più idonei ad una rappresentazione coerente con il D.Lgs n.22/97 e con il PPGR. I predetti riferimenti coinvolgono gli articoli 8,14,15,16,18 e 24 del PTCP che in parte verranno abrogati rinviando le tutele in materia di rifiuti ai nuovi articoli . Le N.T.A. del P.T.C.P. si raccordano inoltre con le norme tecniche del PPGR a cui viene demandata la regolamentazione degli aspetti gestionali propri del Piano di Settore.